43. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALOI: Sulla veridicità della notizia secondo cui nell'ordinanza, in corso di emanazione, per l'inquadramento del personale non insegnante verranno indicati i limiti di età senza tenere conto di coloro che hanno prestato servizio fuori ruolo (4-3967) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2352

ALOI: Per il ritiro della recente comunicazione di servizio, inviata dal Ministero della pubblica istruzione ai provveditorati agli studi, che ha determinato una notevole riduzione dei posti negli organici del personale insegnante, con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro (4-04082) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2352

ALOI: Sui motivi per i quali l'ordinanza relativa ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole materne non prevede tra i titoli valutabili l'idoneità conseguita in precedenti concorsi (4-04812) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2353

PAG.

ALOI: Sull'esclusione della CISNAL-scuola dalle commissioni sindacali previste dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e dall'articolo 6 della legge n. 270 del 1982 (4-05302) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2353

ASTORI: Sull'opportunità di revocare il decreto del provveditore agli studi di Vercelli relativo alla ristrutturazione dei circoli didattici di Varallo (Novara) e Varallo Alta Valsesia (4-04280) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2355

BAGHINO: Sugli intendimenti del Governo in merito alla proroga delle norme della legge n. 298 del 1974, che disciplinano la materia del trasporto per conto terzi, considerato che è in atto in Parlamento l'esame di un disegno di legge che modifica ampiamente la citata legge (4-04444) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2356

BELLUSCIO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire ai dipendenti statali eletti a cariche pubbliche l'esercizio del mandato

PAG.

elettivo, con particolare riferimento all'insegnante elementare Giuseppe Manes, sindaco di Falconara Albanese (4-04098) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2356

BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica relativa al ricongiungimento dei periodi assicurativi intestata al signor Giancarlo Casero di Parma (4-05124) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2357

BOCCHI: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi in favore di Lucia Reggi, residente a Parma (4-05168) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2357

CACCIA: Per la definizione delle pratiche di ricongiungimento dei periodi assicurativi relative a Giuliano Gallazzi e Armida Pellegatta, nonché della pratica di pensione ad Angelo Denna e della domanda di passaggio dei contributi della CPDEL all'INPS di Milano a Marisa Meloni (4-04507) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2358

CAPANNA: Per la predisposizione di un'accurata ispezione sull'operato e la gestione della Cassa di risparmio di Città di Castello (Perugia) (4-03520) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2359

CASTAGNETTI: Per lo slittamento dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale del febbraio 1984, n. 46, concernente i trasferimenti del personale insegnante e per l'attribuzione di una precedenza assoluta ai docenti delle scuole secondarie che già insegnano in corsi sperimentali (4-04222) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2361

PAG.

DEL MESE: Per un'iniziativa volta a consentire l'istituzione di prime classi sperimentali anche presso gli istituti che non hanno ancora completato il quinquennio previsto dal progetto di sperimentazione (4-05191) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2362

DI GIOVANNI: Per la sollecita definizione della pratica di riscatto del periodo militare, ai fini pensionistici, inoltrata da Annibale Barone residente a Teramo (4-04564) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2363

DONAZZON: Sull'opportunità di esonerare dall'attività didattica il vicepreside della scuola media di Silea (Treviso), che attualmente svolge anche funzioni di preside (4-03623) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2363

FANTÒ: Per una sollecita emanazione del decreto di concessione dell'autonomia all'istituto tecnico agrario statale di Caulonia Marina (Reggio Calabria) (4-04703) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2364

FIANDROTTI: Sulle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione in merito alla stabilità dell'organico delle scuole che effettuano la sperimentazione di carattere strutturale, al fine di garantire la continuità dell'intervento didattico (4-01754) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2365

FINCATO GRIGOLETTO: Sui criteri discriminatori posti in atto nel liceo di Pigafetta di Vicenza per le iscrizioni nell'anno scolastico 1984-85 (4-04667) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2365

FINI: Sulla legittimità della decisione della Cassa di risparmio di Roma

PAG.

di elevare dal 19 al 21 per cento il tasso di interesse percepito per prestiti su pegno (4-04437) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2366

FUSARO: Sull'opportunità di programmare le gite scolastiche, a partire dall'anno 1984-85, nei periodi di bassa stagione, specialmente per le zone di particolare interesse turistico (4-04246) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2367

GORLA: Per il rispetto da parte delle ambasciate italiane della legge n. 155 del 1957 in ordine alle procedure per la regolarizzazione della posizione dei nostri connazionali che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio precedentemente contratto in Francia (4-04723) (risponde FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). 2368

LOPS: Per il sollecito riesame della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Michele Terzulli di Corato (Bari) (4-04459) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2368

LOPS: Sull'esito della pratica di rinuncia ai benefici previsti dalla legge n. 29 del 1979 presentata da Nunzio Cifarelli, dipendente della scuola media Imbriani di Corato (Bari) (4-05100) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2369

MANCA NICOLA: Per una modifica dell'ordinanza ministeriale del 13 febbraio 1984, n. 57, concernente il trasferimento dei docenti di ruolo, in quanto nella stesura attuale rischia di determinare discriminazioni ai danni degli insegnanti che abbiano espresso preferenze di sede in modo poco specifico (4-03021) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2369

PAG.

MATTEOLI: Sull'opportunità di sospendere la emissione delle lettere di vettura delle merci previste dalla legge n. 298 del 1974, che disciplina il trasporto di cose per conto terzi (4-04682) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2371

MENSORIO: Per la sospensione dell'ordinanza ministeriale del 9 marzo 1984 e per l'inserimento dei maestri di scuola materna ed elementare risultati idonei agli ultimi concorsi in una graduatoria ad esaurimento (4-04626) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2371

PARLATO: Sull'opportunità di garantire la manutenzione delle strutture scolastiche di Napoli e provincia e di assicurare il reperimento di nuove aule (4-04629) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2372

PASQUALIN: Per l'applicazione dell'articolo 78 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, al fine di garantire alle province autonome di Trento e Bolzano gli stanziamenti statali per la sanità (4-04579) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2373

PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Antonina Nisoli, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-04038) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2374

PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Francesco Varliero di Olgiate Olona (Varese) (4-04728) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2374

PAG.

PERRONE: Sui motivi della mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 374 del 1984 che concedeva ad *ex*-dipendenti delle ferrovie dello Stato di entrare in possesso degli alloggi da essi tenuti in locazione nel comune di Messina (4-05173) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2374

PICCHETTI: Sui motivi per i quali la sede di direzione didattica dell'VIII circolo Montessori di Roma non viene messa a trasferimento (4-03649) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2375

PIRO: Sui motivi che impediscono la istituzione di un corso di lingua inglese presso le scuole medie statali di Vergato (Bologna) (4-04960) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2376

POLI BORTONE: Sull'inopportunità di bandire nuovi concorsi per l'insegnamento nelle scuole materne prima di aver inserito nei ruoli le docenti risultate idonee nei precedenti concorsi (4-04845) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2376

POLLICE: Per un'inchiesta sui maltrattamenti subiti da alcuni cittadini da parte dei carabinieri della caserma di Muro Lucano (Potenza) (4-04289) (risponde SPADOLINI, *Ministro della difesa*). 2376

PROVANTINI: Per il potenziamento dell'organico del tribunale di Terni e delle preture di Terni, Narni, Amelia (Terni) (4-05002) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2377

PUJIA: Per il potenziamento delle strutture dell'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-03867) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2378

RALLO: Per il sollecito esame della domanda di corresponsione dell'equo indennizzo previsto per malattia dipendente da causa di servizio, presentata dall'insegnante Nicola Gualtieri di Nicastro (Catanzaro) (4-04781) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2379

RALLO: Sui criteri in base ai quali non è stata concessa l'istituzione di nuove prime classi di sperimentazione umanistico-moderna con impostazione diagnostica interessanti il liceo-ginnasio F. Petrarca di Trieste ed altri licei (4-04831) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2379

ROCELLI: Sulla cessione alla USL n. 16 di Venezia di tre unità immobiliari di proprietà dell'*ex* ONMIF, nonostante una parte delle stesse non fosse destinata a servizi sanitari (4-04532) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2379

RUBINACCI: Per un'esposizione del Ministero del tesoro nelle USL delle Marche, anche in relazione alla scoperta di una truffa ai danni dello Stato nelle USL di Tolentino (Macerata) e Macerata (4-05438) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2380

RUSSO RAFFAELE: Sulla sentenza della CEE concernente l'inapplicabilità della legge n. 815 del 1980 che prevede la concessione di crediti agevolati per l'autotrasporto delle merci per conto terzi (4-04023) (risponde FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). 2381

TASSI: Per la definizione della pratica relativa alla ricongiunzione dei

PAG.

periodi contributivi ed al riscatto del servizio militare di Renzo Borlenghi, dipendente del comune di Piacenza (4-02999) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2382

TOMA: Sullo stato della pratica di pensione relativa a Laila Natali, residente a Budrio (Bologna) (4-04791) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2383

TOMA: Per l'adozione di iniziative volte a far sì che eventuali modifiche agli orari dei treni sulla linea ferroviaria Bari-Lecce siano condizionate all'effettivo inizio dei lavori per il raddoppio della linea suddetta (4-05059) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2383

PAG.

TREMAGLIA: Sulle iniziative da adottare in relazione al comportamento discriminatorio della polizia danese nei confronti dei cittadini italiani residenti ad Amagaer, quartiere di Copenaghen (4-04964) (risponde FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). 2385

VALENSISE: Sull'opportunità di utilizzare la struttura ospedaliera esistente a Girifalco (Catanzaro), come sede della facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro (4-02416) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2386

VIRGILI: Per il riconoscimento dell'infermità fisica contratta per causa di servizio alla insegnante Luigina Biasioni di Trento (4-05072) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2387

ALOI, GUARRA, POLI BORTONE E RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponda a verità che nell'emananda ordinanza per l'inquadramento del personale non insegnante (bidelli) verranno indicati i limiti di età senza tenere conto di coloro che hanno prestato servizio fuori ruolo per molti anni e che, avendo superato i limiti di età, verrebbero esclusi dai benefici dell'inquadramento previsto dall'ordinanza in questione;

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire che anche questo personale, che per anni ha prestato servizio in una situazione di «precarietà», possa trovare la giusta sistemazione così da evitare l'assurda posizione di non potere godere del minimo di pensione, non avendo raggiunto la contribuzione minima e non avendo la possibilità di essere assorbito in ruolo per avere superato l'età massima prevista. (4-03967)

RISPOSTA. — *La questione prospettata ha trovato soluzione, com'è noto, nella legge 16 luglio 1984, n. 326, la quale ha previsto, tra l'altro, che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria — da indire in applicazione dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 — si prescinde dal limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti.*

Questa Amministrazione sta, pertanto, curando i necessari adempimenti per apportare le conseguenti modifiche alle ordinanze ministeriali cui ha fatto riferimento l'interrogante; tali modifiche saranno rese operative appena saranno state ultimate le rilevazioni — ormai in fase conclusiva — avviate per accertare la consistenza dei posti disponibili presso i singoli provveditorati agli studi, in relazione anche alla determinazione delle aliquote da destinare agli appartenenti alla categorie aventi diritto a riserva.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponsa a verità che una recente comunicazione di servizio, inviata dal Ministero della pubblica istruzione ai Provveditorati agli studi, ha determinato in diverse province ed, in particolare, in quella di Catanzaro una notevole riduzione dei posti dell'organico del personale non isegnante;

per sapete se ritenga — ove la cosa dovesse rispondere a verità — che siffatta comunucazione di servizio sia veramente assurda e giuridicamente discutibile stante il fatto che è sopravvenuta oltre il termine di scadenza delle domande di trasferimento e ad operazioni quasi ultimate, venendosi così/, a modificare l'ordinamento miniosteriale dell'11 gennaio 1984;

per sapere se sia a conoscenza che l'applicazione della detta ordinanza mini-

steriale avrebbe, come è stato fatto rilevare da tutte le organizzazioni sindacali della provincia di Catanzaro attraverso documenti fatti pervenire alle competenti autorità e pubblicatiu dalla stampa, comportato l'aumento dell'organico del personale non docente senza incidere in termini di aggravio di spesa, in quanto l'incremento in questione in soprannumero, mentre la mancata applicazione della citata ordinanaza ministeriale ha provocato un taglio di 104 posti di applicato in provincia di Catanzaro;

per sapere inoltre se ritenga che questo modo di operare costituisca il migliore sistema per dare una soluzione al drammatico problema della disoccupazione, che, nel sud e soprattutto in Calabria, presenta aspetti oltremodo insostenibili;

per sapere infine se ritenga opportuno il ritiro della comunicazione di servizio e il ripristino dell'ordinanza ministeriale 11 gennaio 1984. (4-04082)

RISPOSTA. — *La nota ministeriale del 20 aprile 1984, n. 964, in materia di organici del personale non docente è intervenuta a chiarimento — e senza contenuti innovativi — della disposizione contenuta nell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale 1° gennaio 1984 la cui formulazione poteva prestarsi ad interpretazioni non rispondenti alle norme vigenti in materia.*

Con detto ordine di servizio pertanto, in aderenza alle precise indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è stato soltanto precisato che per la definizione dell'organico del personale docente dei circoli didattici dovesse adottarsi il sistema di computo delle sezioni di scuola materna, così come già attuato negli anni precedenti.

In relazione, poi, ai possibili effetti di tale chiarimento è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di trasferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi per cui l'ordinanza ministeriale relativa a concorso per l'insegnamento nelle scuole materne non prevede la valutazione, tra i titoli richiesti, delle idoneità conseguite in precedenti concorsi;

se non ritenga che siffatta disposizione sia in contrasto con gli orientamenti precendenti e con iu più elementari princìpi dei diritti acquisiti;

se alla luce di quanto suesposto, non ritenga di dovere intervenire per consentire l'interrogazione della detta ordinanza, evitando ovviamente che abbia a riproporsi un'analoga situazione in ordine ai concorsi magistrali e a quelli relativi all'insegnamento nella scuola media. (4-04812)

RISPOSTA. — *Non può che ribadirsi quanto già fatto presente in occasione dell'analoga interrogazione n. 4-04121 ed in particolare che la normativa che in atto disciplina l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni ordine e grado (legge 20 maggio 1982, n. 270) dispone che l'immissione nei ruoli avvenga mediante concorsi per esami integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici scientifici e professionali.*

La medesima norma prevede inoltre la valutazione dei titoli artistico-professionali per gli insegnamenti di natura artistico-professionale e dell'abilitazione all'insegnamento non, invece, la valutazione dell'idoneità conseguita in altri precedenti concorsi.

Sulla base della succitata normativa, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione e stata predisposta, con apposito decreto, la tabella di valutazione dei titoli.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene improntato a criteri di

giustizia e democrazia il protarsi dell'illegittima esclusione della CISANL-Scuola dalle commissioni sindacali previste dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463 e di quelle previste dall'articolo 6 della legge n. 270 del 1982. E ciò dopo che il TAR del Lazio con sentenza 1172 del 1981 dichiarava l'illegittimità della circolare ministeriale n. 33 del 18 gennaio 1979, la quale metteva in atto la discriminazione nei confronti della CISNAL-Scuola, e dopo che il Consiglio di Stato dichiarava, in data più recente (1983), la legittimità del diritto di altro sindacato (SNAFRI), meno rappresentativo della CISNAL-Scuola, ad essere rappresentato nella suddetta commissione sindacale;

per sapre se a causa di rallentamenti o fermate burocratico-procedurali, sorte in sede di giudizio (attualmente pende ancora il giudizio al Consiglio di Stato) il Ministero della pubblica istruzione intenda procrastinare ulteriormente e quanto più a lungo possibile il ristabilimento di un diritto fondamentale di libertà sindacale che spesso, solo a parole, si dice di rispettare;

per sapere se non ritenga che con tale comportamento si voglio mettere in atto un assurdo ed inconcepibile tentativo diretto ad impedire o limitare l'esercizio non solo della libertà, ma anhe dell'attività sindacale, e ciò in dispregio dell'articolo 28 della legge 29 marzo 1983, n. 93 che al secondo comma testualmente recita: «Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto»;

per sapere altresì cosa intenda fare per risolvere tale problema fondamentale di giustizia anche in considerazione del fatto che il comportamento antisindacale che si verifica in sede centrale viene ripreso in sede periferica, poiché ovviamente alcuni provviditori vendono a conformarsi all'orientamento del Ministero. A tal proposito, è opportuno fare presente che avverso l'operato dei provveditori che hanno messo in atto manovre antisindacali a danno della CISNAL-Scuola sono stati presentati i seguenti ricorsi, anche se spesso il risultato degli stessi verrà ad aversi quando non potrà produrre più alcuna efficacia:

1) ricorso alla CISNAL-Scuola di Catania contro il provveditore agli studi per l'esclusione della CISNAL-Scuola della commissione incarichie, ricorso presentato nel 1978, vinto nel 1983 quando tali commissioni sono state sotituite da quelle previste dall'articolo 24 della legge n. 463;

2) ricorso pendente davanti al TAR del Lazio contro il provveditore agli studi di Roma, che illegittimamente non ha nominato il rappresentante della CISNAL nel consiglio scolastico provinciale, organismo questo che deve essere a fine anno rinnovato, per cui il risultato del ricorso, per il ritardo con cui verrà deciso, sarà eneffica-ce;

per sapere infine se il Ministro della pubblica istruzione non intenda intervenire per consentire che la CISNAL-Scuola abbia la propria legittima rappresentanza in seno alle varie commissioni previste dall'aericolo 24 della legge n. 463 del 1978 e dall'articolo 6 della legge n. 270 del 1982 evitando così, a causa delle lentezze croniche dell'*iter* del ricorso giurisdizionale, che si venga a violare un diritto riconosciuto e ad attuare un boicottaggio dell'attività sindacale della CISNAL-Scuola. (4-05302)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione prospettata, il provveditore agli studi di Catania sembra essersi attenuto alla normativa contenuta nell'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, secondo cui è chiamato, com'è noto, a far parte della speciale commissione, ivi prevista, un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le diverse categorie di personale delle scuole di ogni ordine e grado.*

Al riguardo, in assenza di precisi riferimenti legislativi, questo Ministero, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali for-

matisi in materia, ha ritenuto di individuare i seguenti concorrenti indici della maggiore rappresentitività su scala nazionale dei sindacati che operano nella scuola:

presenza nel consiglio nazionale della pubblica istruzione;

partecipazione o sottoscrizione di accordi nazionali intervenuti con il Governo a seguito di trattative;

presenza di strutture organizzative nell'ambito nazionale.

Nel caso specifico, non tutti i suesposti requisiti sono risultati in possesso del sindacato CISNAL-Scuola cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Si fa, comunque, presente che, ove sulla questione dovessero intervenire pronunce giurisdizionali diverse dagli orientamenti sin qui seguiti, questo Ministero non mancherà di tenere conto ai fini delle eventuali, conseguenti determinazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ASTORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere le ragioni che hanno portato il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditorato agli studi di Vercelli, ad ignorare la deliberazione del Consiglio di circolo di Varallo del 5 dicembre 1983, contraria ad una ristrutturazione dei Circoli didattici di Varallo e Varallo «Alta Valsesia» secondo la proposta formulata dal distretto scolastico n. 49 di Borfosesia.

Per sapere, inoltre, se non ritenga che il decreto del provveditore agli studi di Vercelli n. 2137 B 13 del 7 maggio 1984, con cui si dispone una ristrutturazione dei circoli didattici di Varallo e Varallo Alta Valsesia, non contrasti con la circolare ministerial della pubblica istruzione numero 349 protocollo 4600 del 19 dicembre 1983 Direlem che non consentirebbe, per l'anno scolastico 1984-85, movimenti nella struttura dei circoli didattici.

Per sapere, infine, se non ritenga opportuno promuovere una urgente revoca del richiamato decreto assunto dal provveditore agli studi di Vercelli, stante la ulteriore circostanza che il medesimo consolida la anamola presenza di un secondo circolo nel comune di Varallo Sesia, con conseguente aggravio di spese per il comune stesso, provocando nel contempo lo smembramento della organizzazione di servizi che fanno capo alla sede centrale di Varallo capoluogo, indotto dalla circostanza che, senza alcuna ragione che si ricolleghi alla organizzazione del servizio scoalstico, le scuole elementari di Varallo siano state attribuite a circolo didattico diverso da quello da cui dipendono le scuole elementari del capoluogo. (4-04280)

RISPOSTA. — *L'adeguamento dei circoli didattici è regolato per il biennio scolastico 1983/85 — 1984/85 dalla circolare ministeriale del 22 dicembre 1982, n. 421.*

Con successiva circolare ministeriale del 19 dicembre 1983, n. 349, è stato disposto che qualora fosse emersa l'esigenza di effettuare modeste modifiche indispensabili nell'ambito dei circoli funzionanti, i provveditori agli studi avrebbero potuto avanzare proposte.

Il provveditore agli studi di Vercelli, su richiesta del distretto scolastico 49 di Borgosesia (Vercelli) e con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale, ha proposto in data 13 febbraio 1984 un semplice adeguamento dei circoli di Varallo Sesia e di Varallo alta Valsesia (Vercelli), rispettivamente con 70 e 24 posti di organico magistrale, al fine di riequilibrare la loro ristrutturazione.

Il Ministero, ritenendo valida la proposta del provveditore che rientra fra le modeste modifiche previste dalla citata circolare ministeriale n. 349 del 1983, ne ha preso atto con nota del 27 marzo 1984, n. 1321.

Con tale ristrutturazione i predetti circoli didattici avranno un organico magistrale, rispettivamente di 56 e 38 unità, a decorrere dall'anno scolastico 1984/85.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se abbia allo studio una iniziativa volta a prorogare le norme della legge n. 298 del 1974, peraltro modificata con la legge n. 430 del 1980, considerato che è in atto in Parlamento l'esame di un disegno di legge inteso a modificare ampiamente e sostanzialmente (soprattutto nel Titolo III e negli articoli da 50 a 60) la citata legge n. 298. Ciò con riferimento soprattutto ai nuovi obblighi cui sono chiamati gli autotrasportatori in questi giorni a proposito della lettera di vettura, nonché alla esigenza della soppressione dell'articolo 58 nel quale sono contenute le sanzioni a carico del vettore. (4-04444)

RISPOSTA. — *Gli adempimenti a cui gli operatori del trasporto merci in conto terzi sono tenuti traggono origine dalle disposizioni normative ed applicative delle tariffe obbligatorie, ivi compresa la documentazione ad esse collegata e le relative sanzioni a carico dei trasgressori.*

Tali disposizioni, applicative del titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono state emanate a seguito della specifica proposta del comitato centrale dell'albo dei trasportatori di merci in conto terzi — così come previsto dall'articolo 53 della citata legge che, com'è noto, comprende la più ampia rappresentanza delle associazioni di categoria degli operatori professionali del settore.

per altro, il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, non è incisivamente innovativo al riguardo, né risulta che le stesse associazioni di categoria, interessate al problema, abbiano espresso parere contrario al mantenimento della vigente disciplina tariffaria.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

BELLUSCIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere il motivo per il quale, attraverso una interpretazione certamente restrittiva delle norme in vigore, si attenti sostanzialmente a diritti costituzionbali, impedendo al sindaco di Falconara Albanese (Cosenza), insegnante elementare Giuseppe Manes, in servizio presso il circolo didattico di San Lucido (Cosenza), di esercitare il mandato elettivo. All'insegnante in parola viene concesso dall'Amministrazione della pubblica istruzione di esercitare i propri doveri di sindaco solo in occasione delle riunioni del consiglio comunale, cosa che avviene complessivamente cinque o sei volte l'anno e per di più non in orari di ufficio, mentre in alcuni rimanenti giorni, per quanto la necessità del sindaco di presiedere ai suoi impegni elettivi sia comrpvato, all'insegnante viene operata una trattenuta dallo stipendio che è punitiva, non giustificabile e fortemente lesiva dei diritti-doveri del cittadino e del pubblico amministratore, soprattutto perché le assenze dal servizio consentite dal mandato elettivo, per quanto riguarda linsegnante Manes, sono state sempre delimitate in un tempo verificabile e sempre giustificate come indispensabili allo svolgimento del mandato medesimo.

E appena il caso di notare — a giudizio dell'interrogante — che la stessa severità che, ripetesi, attenta a diritti costituzionali, non si manifesta nei confronti di altri insegnanti che beneficiano di distacchi sindacali nella stessa regione e per le cui reali ed effettive occupazioni non è stato compiuto alcun accertamento né è stata richiesta alcuna giustificazione di adempiere, sia pure in minima parte, gli obblighi per i quali è stata concessa l'esenzione dal servizio. In questa situazione, non essendo concepibile che un organo dello Stato, attraverso interpretazioni restrittive e unilaterali, possa descriminare il proprio atteggiamento nei confronti delle stesse categorie di lavoratori dipendenti, attentando per di più ai diritti costituzionalmente garantiti di alcuni di essi, si chiede se non sia il caso di riesaminare il caso indicato impartendo frattanto subito le opportune disposizioni, nell'ambito di un riesame complessivo della materia che, senza margini di equivoco, assicuri a dipendenti statali che abbiano effettivo e provato diritto, verificabile ad opera della amministrazione di provenienza, i doveri derivanti da mandati specifici

previsti dalla legge e protetti particolarmente dalla Costituzione. (4-04098)

RISPOSTA. — *La questione sollevata non riguarda esclusivamente il personale docente, ma tutto il personale dipendente dello Stato e degli enti pubblici chiamato a cariche elettive presso enti autonomi territoriali.*

Si ritiene opportuno precisare, anche, che questa Amministrazione ha più volte richiesto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri circa l'interpretazione da dare alla normativa (legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e L. 20 maggio 1970, n. 300) che disciplini la posizione ed il trattamento del personale in questione.

In merito alle assenze connesse al mandato amministrativo la Presidenza del Consiglio, nel richiamare i pareri al riguardo espressi anche dai competenti organismi tecnici e dagli altri ministri interessati, ha chiarito che gli eletti a cariche di consigliere comunale e provinciale hanno diritto a permessi retribuiti per l'esercizio del relativo mandato, mentre gli stessi, eletti anche ad altre cariche (sindaco, presidente della giunta provinciale, assessore) per l'espletamento delle funzioni diverse da quella di consigliere provinciale e comunale, hanno diritto solo a permessi non retribuiti come dispone il secondo comma dell'articolo 32 della legge n. 300 del 1970.

La medesima Presidenza del Consiglio ha precisato, inoltre, che l'assenza del servizio per la partecipazione alle riunioni consiliari che si svolgono in coincidenza con l'orario di lavoro richiede apposita autorizzazione e, pertanto, il permesso deve essere preventivamente richiesto e successivamente documentato; ciò al fine di contemperare il diritto dell'eletto con l'interesse sia dell'Amministrazione che dell'utenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa AL SIGNOR Casero Giancarlo, nato a Parma il 23 maggio 1933 e residente a Parma in via Zanguidi, 9. L'interessato ha inoltrato domanda per ottenere il ricongiungimento delle posizioni contributive ai sensi della legge n. 29 del 1979 fin dal 1980. Essendo ormai prossima l'età pensionabile dell'interessato e le particolari condizioni dello stesso, sollecitano la definizione della pratica. (4-05124)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiungimento* ex lege *n. 29 del signor Giancarlo Casaro, cui è stato attribuito il n. 125586 e per la quale sono già pervenuti .il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Parma e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Parma. questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali della signora Reggi Lucia, nata il 1° dicembre 1938 a Parma ed ivi residente in via Guareschi 13, iscritta CPDEL, posizione numero 29.90.418.

La signora Reggi Lucia presentò domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi con iscrizione nell'INPS in data 8 maggio 1981 al Ministero del tesoro — Direzione generale istituti previdenza (CPDEL). Si fa presente cge è stata inviata documentazione richiesta da parte del comune di Parma (di cui la Reggi è dipendente) in data 5 maggio 1981 ed è in data 26 maggio 1981 lo stesso comune fece richiesta di sollecitudine all'ENPALS (Ente nazionale previdenza assistenza lavoratorio spettacolo).

L'interrogante fa presente che l'interessata inviò un ulteriore sollecito all'ENPALS in data 6 maggio 1983 per definire la

certificazione dei periodi coperti da inscrizione previdenziale ENPALS. La signora Reggi Lucia, ancora oggi è in attesa della definizione della pratica stessa. (4-05168)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 presentata dalla signora Lucia Reggi, cui è stato attribuito il n. 312234, con nota dell'8 agosto 1984, n. 2990419/312234, diretta per conoscenza all'interessata, ha sollecitato all'ENPALS (Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo) l'invio del prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti.*

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso del prospetto predetto, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

CACCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

per quali motivi non siano ancora definite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, nonostante i ripetuti solleciti, le pratiche di:

1) Giuliano Gallazzi, 18 gennaio 1935, posizione n. 236366, legge n. 29 del 1979, per ricongiunzione, domanda spedita il 3 aprile 1980;

2) Armidia Pellegatta, 15 aprile 1945, posizione n. 2714629, legge n. 29 del 1979, per ricongiunzione, domanda presentata nel luglio del 1979;

3) Marisa Meloni, 25 novembre 1950, posizione n. 7094314, per passaggio dei contributi della CPDEL all'INPS di Milano, domanda presentata il 15 settembre 1976;

4) dottor Angelo Denna, 17 settembre 1914, posizione n. 139055, collocato a riposo dal comune di Busto Arsizio il 18 settembre 1979, la pensione non è stata ancora definita in modo completo;

quali provvedimenti intenda adottare per una sollecita definizione delle pratiche sopra indicate. (4-04507)

RISPOSTA. — *Si precisano di seguito le notizie richieste per le pratiche di:*

Giuliano Gallazzi: questa Amministrazione con decreto del 18 luglio 1984, n. 122184, in accoglimento della domanda prodotta dall'interessato il 3 aprile 1980, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 ai fini di pensione di anni 5, mesi 6 e giorni 15 previo pagamento del contributo di lire 791.805 in unica soluzione oppure di lire 7.840 mensili per 11 anni nel caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 28 luglio 1984, n. 236366/2573730, diretta per conoscenza al comune di Busto Arsizio (Varese) dove il medesimo presta tuttora servizio.

Armida Pellegatta: quest'Amministrazione ha conferito all'interessata la pensione ordinaria di annue lorde lire 3 milioni 526 mila a decorre dal 1° settembre 1982, oltre la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lei reso presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio ora USL (Unità sanitaria locale) n. 8, nonché del servizio pregresso, pari ad anni cinque e mesi otto ricongiunti ex lege *n. 29 del 1979.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, ripsettivamente, al comune di Busto Arsizio ed alla direzione provinciale del Tesoro di Varese.

Marisa Meloni: quest'Amministrazione ha predisposto, in favore dell'interessata il provvedimento relativo al conferimento

dell'indennità una tantum *con costituzione della posizione assicurativa all'INPS per il corrispondente periodo di iscrizione alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali), ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, per la valutazione del servizio reso dalla medesima dal 30 giugno 1966 al 30 giugno 1976 presso l'istituto neurologico C. Besta di Milano.*

Per ulteriori iter *di tale provvedimento quest'Amministrazione, con nota del 16 giugno 1984, n. 7094314, diretta per conoscenza alla interessata, ha chiesto alla sede INPS di Milano il prescritto benestare. Appena pervenuta l'autorizzazione predetta, sarà provveduto al trasferimento dei contributi all'INPS.*

Dottor Angelo Denna: all'interessato quest'Amministrazione ha conferito la pensione ordinaria di annue lorde lire 6 milioni 458 mila a decorrere dal 19 settembre 1979 per la valutazione dei servizi da lui resi, con interruzioni, presso vari comuni della provincia di Varese dall'8 luglio 1944 al 18 settembre 1979, nonché di quattro anni riscattati onerosamente.

Appena ultimati, gli atti di conferimento di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Cuveglio (Varese) ed alla direzione provinciale del Tesoro di Varese.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

CAPANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premesso che la Banca d'Italia, dopo oltre 10 anni e ripetute sollecitazioni, si è finalmente decisa a fare una ispezione alla Cassa di Risparmio di Città di Castello;

premesso che la circostanza che la detta Cassa di Risparmio, peraltro ente morale, si trovi in una situazione del tutto particolare sembra ampiamente comprovata dai seguenti fatti:

1) nel 1981 la procura della Repubblica di Perugia aveva aperto una inchiesta sul fallimento delle società F.lli Rossi e Cama e sull'operato della stessa Cassa nei confronti di dette sociatà;

2) da una intervista concessa dal presidente dello stesso istituto di credito a *Il Messaggero* in data 8 maggio 1982 si deduce agevolmente che, per non lasciare affossare la banca, bisognava rimettere ordine e in tempi brevi nella stessa. In tale occasione il presidente promise anche un libro binco che a tutt'oggi non risulta ancora pubblicato;

3) l'Unioncamere nel *Rapporto 1982 sullo stato delle economie locali* (Franco Angeli editore), alle pagg. 178 e 179, afferma che, tra i dati negativi presente nell'area di Città di Castello, vi è anche la Cassa di Risparmio «...coninvolta anche questa in una certa difficoltà a tenere il passo rispetto alle nuove esigenze che emergono»;

evidenzioanto quanto sopra, che già da solo evrebbe, e da tempo, meritato una più adeguata attenzione da parte degli organi competenti —:

1) quale riflesso ha avuto sulle aziende e quindi sull'occupazione il fatto che nel 1981 rispetto al 1980, mentre la raccolta della Cassa è aumentata del 16,99 per cento, gli impieghi operativi dalla stessa hanno subito uin decremento del 5,39 per cento;

2) a quali validi motivi è dovuto il progresso disimpegno diretto operato dalla stessa banca nei riguardi dell'economia locale essendo il rapporto raccolto/impieghi sceso, dal 1974 al 1981, dal 55,35 per cento al 31,41 per cento;

3) se è vero che sarebbe supportata dalla sola motivazione verso gli utili la circostanza che, nel 1981,m l'ente morale Cassa di Rispermio di Città di Castello aveva investimenti maggiori in titoli che in impoieghi venendo quindi meno anche al proprio ruolo di banca locale;

4) quali effetti negativi hanno subiro gli operatori economici che hanno contratto prestiti in valuta estera con la stessa Cassa;

5) quale è il grado di autonomia all'interno di questa Cassa di Rispermio tra il consiglio di amministrazione, la direzione ed il collegio sindacale dal momento che sono riscontrabili coincidenze alcune della quali possono essere così sintetizzate:

A) Collegio sindacale.

A carico di un competente è riconducibile un atto di clemenza, la erogazioine della pensioner a carico proprio dell'ente, cioé la Cassa, su cui deve sindacare; a carico di un altro (dimesso nel novembre del 1982 a seguito di comunicazione giudiziaria inenernte al fallimento della SpA F.lli Rossi), conflittualità tra gli incarichi di sindaco revisore. Inoltre, entrambi tali sindaci sono stati ai vertici di una società dell'attuale Presidente della banca e della s.r.l. CEDAT che gestisce l'elaborazione autonoma dei dati della Cassa.

B) Direzione.

Il direttore generale risulta avere avuto una comunicazione giudiziaria per concorso in bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale.

C) Presidenza.

Stretto legame tra la famiglia dell'attuale presidente — che dal 1962, senza soluzione di continuità è stato prima sindaco revisore, poi componente del consiglio di amministrazione ed infine presidente — con gli immobili di proprietà della Cassa. Ad sempio: nella concessione edilizia del comune di Città di Castello n. 85 — che tra l'altro risulta rilasciata a persona che giuridicamente non esiste così come non esiste la mensa operaia a cui era legata la concessione stess — compaiono come tecnici il fratello ed il figlio dello stesso presidente.

Evidenziato che oltre 300 operai sono disoccupati dal 1981 a seguito del fallimento delle S.p.A. F. llo Rossi, Cama, Montedoro e Riosecco delle quali la cassa gestiva il 70 per cento del pacchetto azionario, l'interrogante chiede che gli sia chiarito:

1) quali siano i valori dell'attivo e del passivo delle ridette società risultanti dagli inventari fallimentari nel loro complesso;

2) chi è e quale attività svolge il presidente del comitato dei creditori delle stesse società;

3) se agli operai sono stati pagati i salari e le liquidazioni;

4) se il il Governo sia venuto a conoscenza delle ragioni che hanno portato la magistratura di Perugia ad emettere comunicazioni giudiziarie nei confronti del direttore generale della banca e di un ex sindaco revisore della Cassa;

5) se sia, altresì, a conoscenza delle motivazioni giuridiche che hanno indotto il giudice fallimentare ad autorizzare le curatele delle società F.lli Rossi e Cama ad intentare l'azione per danni nei comfronti della Cassa di Risparmio di Città di Castello.

Per conoscere, altresì:

se la politica immobiliare seguita dalla Cassa risponda più ad esigenze esterne od a reali necessità aziandali;

quale è il grado di competenza specifica di coloro che risiedono nel consiglio di amministrazione di questo ente morale e se gli stessi possono considerarsi veramente rappresentativi della sommatoria degli interessi del tiferante; quali, inoltre, i cirteri seguiti nelle scelte dei nuovi soci;

la ragione per la quale, visto il patrimonio immobiliare della Cassa, importanti servizi quali l'esattoria e la tesoreria vengono ancora gestiti in locali inadeguati e più volte contestti anche sulla stampa;

quale spessore è possibile riscontrare nei controlli interni;

quanto la Cassa ha seguito il criterio del frazionamento del rischio nella concessione di crediti. In questo contesto, quali le motivazioni addotte per il superamento del vincolo del quinto negli affidamenti concessi nel 1974 a tre società del gruppo SACFEM, con sede fuori dell'Umbria, e quali le ragioni che portarono a far delibe-

rare al consiglio di amministrazione, congiuntamente al collegio sindacale, che quello era un «buon affare»;

quali infine le limitazioni econmiche subite dalla Cassa per il rientetro, se si è verificato, di tale affare.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere:

se il Fondo rischi e perdite può ritenersi adeguato rispetto all'effettivo ammontare delle sofferenze ed al loro grado di recuperabilità;

quanto, dell'erogato dalla Cassa in beneficenza, possa essere ricompreso nel concetto di elargizione e quanto in quello di inziative alla luce anche di quello che si legge ne *La Nazione* del 31 agosto 1983;

l'elenco delle cause nelle quali questo istituto è coinvolto sia come attore che come convenuto;

quali le ragioni della caduta degli utili netti, in percentuale di incremento, dichiarati per il 1983 in relazione al *trend* seguito dallo stesso negli anni che vanno dal 1974 al 1982;

la situazione della gestione del personale con particolare riuferimento al rispetto dello Statuto dei lavoratori. (4-03520)

RISPOSTA. — *La Cassa di risparmio di Città di Castello (Perugia) è stata recentemente sottoposta ad accertamenti ispettivi di carattere generale che, secondo i principi e le metodologie costantemente seguiti, sono stati orientati ad acquisire elementi informativi sulla situazione tecnica dell'azienda di credito e sullo stato della sua organizzazione.*

In proposito, si comunica che il complesso delle informazioni raccolte in sede ispettiva concorre a formare un quadro generale che è stato valutato secondo i parametri tecnici normalmente utilizzati nell'esame della complessiva gestione aziendale.

I risultati dell'ampia e approfondita analisi condotta dagli ispettori sono stati, come di consueto, portati a conoscenza dei competenti organi dell'azienda, con l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia le loro considerazioni in merito, nonché i provvedimenti attuati e quelli posti allo studio.

Il rapporto ispettivo costituirà dunque un importante punto di riferimento per le valutazioni e le iniziative dell'organo di vigilanza, che, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della stabilità delle istituzioni creditizie, verificherà che la gestione aziendale si evolva sempre nel senso di una maggiore efficienza operativa.

Giova, per altro, precisare che le notizie ed i dati acquisiti dalla Banca d'Italia nel corso della propria attività istituzionale di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10 della legge bancaria.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che con ordinanza ministeriale è stato disposto il passaggio in organico delle cattedre di fatto esistenti nella sperimentazione e che su dette cattedre si potranno ottenere trasferimenti a decorrere dall'anno scolastico 1985-86;

che detto provvedimento mette in serie difficoltà la prosecuzione di attività di sperimentazione —:

se ritenga opportuno disporre che vengano accelerate le operazioni relative all'approvazione dei piani di studio per l'anno scolastico 1984-85, in modo che i decreti ministeriali autorizzativi giungano alle scuole interessate entro il meso di agosto, così da rendere possibile che le operazioni relative all'approvazione dei piani di studio per l'anno scolastico 1984-85, in modo che i decreti ministeriali autorizzativi giungano alle scuole interessate entro il mese di agosto, così da rendere possibile che le operazioni di proposta e di nomina del personale docente avvengano con tem-

pestività rispetto alla data di inizio dell'anno scolastico;

se ritenga opportuno che l'applicazione dell'ordinanza ministeriale sui trasferimenti n. 46 dell'8 febbraio 1984 slitti di un anno: dal 1985-86 al 1986-87 al fine di rendere possibili ragionevoli adattamenti del provvedimento;

se ritenga opportuno che nei trasferimenti venga data la precedenza assoluta al personale di ruolo che già insegna nella sperimentazione col possesso dell'abilitazione, proveniente sia dai ruoli della scuola secondaria di secondo grado sia dai ruoli della scuola secondaria di primo grado;

se ritenga opportuno che le cattedre eventualmente rimaste scoperta siano assegnate dal provveditore agli studi a seguito di proposta del collegio dei docenti o del comitato tecnico. (4-04222)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha curato, con la dovuta tempestività, gli adempimenti finalizzati a consentire il funzionamento di classi sperimentali presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 1984-85.*

Per quanto concerne, in particolare, le modalità per l'assegnazione dei docenti alla classi suddette, specifiche e dettagliate istruzioni sono state impartite con l'ordinanza ministeriale del 12 luglio 1984.

Sulla base, per altro, di quanto previsto dall'articolo 2 di tale ordinanza, le operazioni di conferma e quelle di nuova assegnazione dovranno essere disposte dal provveditore agli studi con assoluta precedenza rispetto a qualsiasi altra operazione relativa al personale docente e, pertanto, prima della utilizzazione del personale docente di ruolo in supprannumero.

Quanto, poi, alle conseguenze che potrebbero derivare a seguito dell'inserimento, negli organici di diritto, delle cattedre interessate alla sperimentazione autorizzata a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 419 si fa presente che la questione relativa alla possibilità di assegnare tali cattedre a titolo di trasferimento, — prevista, com'è noto, per l'anno 1985-86 — ha costituito e costituisce oggetto di particolare attenzione da parte di questa Amministrazione.

Infatti, l'assegnazione delle cattedre in parola dovrà avvenire, così come preannunciato nella stessa ordinanza sui trasferimenti dell'8 febbraio 1984; secondo modalità da definire, dopo aver stabilito, anche sulla scorta degli eventuali pareri degli organi collegiali, la corrispondenza tra le cattedre stesse e le vigenti classi di concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DEL MESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che, dalle disposizioni contemplate dall'ordinanza ministeriale dell'11 luglio 1984, relative all'assegnazione dei docenti sulle cattedre di classi sperimentali (ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 312 maggio 1974, n. 419), apparirebbe che solo gli istituti, che hanno visto funzionare le quinte classi sperimentali nell'anno scolastico 1983-84, possono aprire altrettante prime classi, disponendo dei docenti in numero adeguato;

considerato che quanto sopra determinerebbe una situazione di palese sperequazione ai danni di quegli istituti a sperimentazione quinquennale giunti solo al quarto anno di funzionamento e che non avrebbero la condizione privilegiata di cui sopra, pur avendo il necessario numero di alunni per le prime classi;

ritenuto che tali alunni risultano regolarmente iscritti alle prime classi sperimentali, in base alla loro richiesta, alla data del 7 luglio 1984, secondo le disposizioni dell'ordinanza in vigore all'epoca —

cosa accadrebbe di tali alunni quando si trovassero ad essere esclusi dall'indirizzo di studi da loro richiesto e desiderato.

A sanatoria e ad integrazione dell'ordinanza ministeriale innanzi citata, l'interrogante chiede di sapere se sono allo stu-

dio iniziative affinchè venga contemplato anche il caso degli istituti sperimentali, che non hanno ancora contemplato il ciclo quinquennale previsto dal progetto di sperimentaizone; tale comprensione non comporta alcun aggravio alla spese pubblica sia perchè rimarrebbe invariato il numero delle classi sul piano nazionale. (4-05191)

RISPOSTA. — *Si assicura che questo Ministero ha ritenuto opportuno, anche per l'anno scolastico 1984-85, assicurare la prosecuzione della sperimentazione, nelle scuole secondarie superiori, a tutti gli alunni che ne sono interessati, compresi quelli iscritti alle prime classi fnzionanti presso istituti che non hanno ancora contemplato il ciclo quinquennale.*

Istruzioni al riguardo sono state impartite con la circolazione ministeriale del 12 luglio 1984, n. 213 con la quale è stato precisato che a decorrere dall'anno scolastico 1984-85 il funzionamento delle prime classi interessate ad attività sperimentali a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, potrà essere autorizzato se risulterà soddisfatto non solo il presupposto della esistenza del prescritto numero di alunni, ma anche quello della realizzabilità dell'iniziativa sperimentale attraverso il ricorso ai docenti dell'istituto — ivi compresi quelli comandati già in servizio — fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo e necessari alla attuazione del progetto.

Alla sussistenza delle suddette condizioni restano, pertanto, subordinate tutte le richieste di conferma, ritualmente presentate e ritenute valide, sotto il profilo scientifico-didattico, dai competenti organi tecnici dei singoli istituti.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DI GIOVANNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Barone Annibale residente in Teramo, via Savini 36, posizione numero 2990276, è in attesa di notizie in merito alla sua istanza di riscatto del periodo militare, a fini pensionistici, istanza presentata il 5 marzo 1974;

in data 23 febbraio 1981 il signor Barone ha rimesso alla direzione generale degli Istituti di previdenza, divisione IV Cassa CPDEL il foglio matricolare militare autenticato come da richiesta degli uffici —

a che punto travosi la pratica di cui sopra. (4-04564)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Barone Annibale in data 5 marzo 1974, ha concesso al medesimo il riscatto del servizio militare dal 3 gennaio 1941 al 30 settembre 1944, per complessivi. anni 3, mesi 8 e giorni 27, previo pagamento di lire 818.055 in unica soluzione oppure di lire 11.860 mensili per sette anni, nel caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto concessivo del riscatto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato spedito all'interessato per l'accettazione in data 28 settembre 1984.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

DONAZZON E STRUMENDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intende assumere, di fronte alla grave situazione venutasi a creare nella scuola medie di 1° grado del comune di Silea (Treviso), a causa dell'assenza del preside, nominato presidente di commissione a Venezia per il concorso ordinario di lettere, benchè le funzioni siano state assunte temporanemaneto la funzione di insegnante di matematica e di preside con i gravi disagi e le conseguenti disfunzioni derivate dall'esercizio del doppio incarico.

Gli interroganti fanno presente che:

la scuola in oggetto funziona con ventuno classi e con quattrocentoquarantacin-

que alunni con lavoro di *équipe*, che vede presenti cinque insegnanti di sostefno e due assistenti polivalenti, oltre allo studio sussidiario con sessantasette alunni iscritti e con l'impegno a curare in modo adeguato il passaggio al tempo prolungato di due classi prime per il prossimo anno scolastico;

a tutto ciò vanno aggiunte le ordinarie incombenze di rapporto con gli enti locali, il provveditorato agli studi, con il corpo insegnanti, con la scuola elementare, con gli organi collegiali ecc., che gravano sull'unica figura del vicepreside sollevano rimostranze da parte dei genitori.

Gli interrogati chiedono se il Ministro ritenga opportuno un intervento urgente, diretto a normalizzare la situazione, con l'esonero del vicepreside dall'insegnamento (vista l'assenza del preside), ricreando quel rapporto di efficienza e di superamento delle tensioni tra i docenti e gli utenti che a tutt'oggi non hanno mancato di esprimere anche presso autorità pubbliche e scolastiche locali le loro rimostranze e le loro proteste;

fanno presente altresì, che tale stato di cose ha provocato nei giorni scorsi manifestazioni di protesta che hanno coinvolto gli stessi alunni e l'intervento nei confronti dell'amministrazione scolastica di forze sociali, politiche e sindacali locali. (4-03623)

RISPOSTA. — *Questo Ministero é a conocenza del grave disagio derivante dall'esercizio dell'incarico direttivo, svolto in assenza del preside, dal collaboratore vicario il quale, contemporanemante, è tenuto a svolgere le funzioni di docente per l'intero orario di cattedra.*

Il problema, per altro, non può trovare soluzione che in sede legislativa, considerato che il Ministero del tesoro, al quale era stato chiesto il preventivo parere su uno schema di circolare che intendeva dare disposizione per la concessione dell'esonero dall'insegnamento al collaboratore vicario fuori dall'ipotesi previste dall'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nei casi di sostituzione del preside assente o impedito, ha espresso al riguardo parere contrario.

Analogo parere contrario alla interpretazione estensiva delle norme in questione è stato espresso anche dal Consiglio di Stato, al quale questa Amministrazione aveva rivolto apposito quesito.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FANTÒ E D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere —premesso che:

da tempo funziona a Caulonia Marina (Reggio Calabria) un Istituto tecnico agrario statale quale sezione staccata dell'Istituto tecnico agrario statale di Palmi che come è notorio si trova sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria;

il comune di Càulonia si è adoperato per ottenere l'autonomia ed ha dato in concessione il terreno per la creazione dell'azienda agricola necessaria per il funzionamento della scuola;

l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha assunto a proprio carico gli oneri di sua competenza;

il consiglio scolastico provinciale ha espresso parere favorevole per l'autonomia della scuola —

se ritiene fondati i motivi addotti e quindi non ritenga necessario e urgente emanare il decreto di concessione dell'autonomia dell'Istituto tecnico agrario statale di Caulonia Marina. (4-04703)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, in merito alla richiesta di autonomia della sezione staccata di Caulonia dell'istituto tecnico agrario di Palmi, considerata la scarsa consistenza della popolazione scolastica interessata costituita da 118 allievi suddivisi in un corso completo —5 classi) e la presenza nella stessa provincia di altro istituto dello stesso tipo, non ha potuto accogliere, almeno per l'anno scolastico 1984-85 detta istanza.*

L'orientamento seguito da questo Ministero nell'esame delle richieste di nuove istituzioni, infatti, è stato condizionato negli ultimi tempi dalle limitate disponibilità di bilancio che hanno indotto a privilegiare quelle richieste ritenute urgenti ed indifferibili anche in relazione alla mancanza nelle zone interessate di altre istituzioni similari.

Si precisa, infine, che la richiesta stessa era stata presentata al provveditore agli studi di Reggio Calabria carente della prescritta documentazione (certificato sanitario, planimetria dei locali) tant'è che il medesimo provveditore non aveva potuto esprimere al riguardo parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che sono stati segnalati numerosi casi di sostituzione di docenti da anni impegnati nella sperimentazione, da parte di altri docenti privi di esperienze specifiche ed a volte diffidenti nei confronti della stessa esperienza sperimentale —

quali siano gli orientamenti e le eventuali disposizioni del Ministro stesso in merito alla stabilità dell'organico delle scuole che effettuano la sperimentazone di carattere strutturale, al fine di garantire la continuità dell'intervento didattico particolarmente qualificato di cui tali scuole necessitano. (4-O1754)

RISPOSTA. — *Gli orientamenti dell'Amministrazione, in ordine alla questione prospettata, si desumono chiaramente dalle disposizioni impartite con le ordinanza ministeriale del 4 febbraio 1984 e dell'8 febbraio 1984 concernenti, rispettivamente, la determinazione degli organici negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e i trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.*

Con la prima delle citate ordinanze è stato, in particolare, previsto che le cattedre, relative ad insegnamenti impartiti in classi ove si svolgono iniziative sperimentali coinvolgenti l'intera struttura curriculare, siano inserite nell'organico di diritto con effetto dall'anno scolastico 1984-85; tali cattedre, tuttavia — in conformità di quanto precisato all'art. 105 della seconda ordinanza — non sono da considerare disponibili, limitatamente all'anno scolastico, 1984-85 ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, ma continueranno ad essere assegnate secondo le speciali consuete procedure.

Il problema sollevato si potrà, pertanto, porre soltanto con effetto dall'anno scolastico 1985-86; a partire da tale anno, infatti, sarà regolamentato l'accesso all'insegnamento nelle classi in cui vengono attuate sperimentazioni globali, accesso che dovrà avvenire, come precisato nella circolare ministeriale del 12 luglio 1984, n. 213, con la gradualità che si rivela necessaria e secondo le modalità, da definire dopo aver stabilito anche sulla scorta degli eventuali pareri degli organi collegiali, la corrispondenza tra le cattedre e le vigenti classi di concorso (avvertenze alla summenzionata ordinanza sui trasferimenti).

Ad evitare, infine, la paventata, non gradita asegnazione di cattedre, comunque interessate ad iniziative sperimentali, è diretta la disposizione contenuta nell'ordinanza testè citata (articolo 105), che invita i docenti non desiderosi di essere destinati a tali cattedre a non esprimere preferenze per istituti ove siano in corso siffate iniziative.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FINCATO GRIGOLETTO. *Al Ministro della Pubblia istruzione.* — Per sapere — premesso che il preside del «liceo Pigafetta» di Vicenza ha invaito una circolare ai genitori dei ragazzi che intendono iscriversi al liceo in cui si chiariscono i criteri stabiliti per le iscrizioni dell'84-85 (su delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti), criterio di merito che privilegia coloro che abbiano frequentato scuole medie nel comune di Vicenza —

se, la selezione sia realmente dovuta alla concessione di sole tre sezioni di sperimentaizone o se invece non sia già stata richiesta una quarta sezione e quali siano o possano essere gli esiti di tale domanda;

se, non si tratti di reale discriminazione dovuta ad immagine errata e falsa di una scuola efficiente in città e deludente *extra moenia,* cosí come si deduce dalle affermazioni del professor Vecelli;

se, poichè la sperimentazione linguistica — di cui all'oggetto, — è distrettuale (e quindi, per coloro che abitano fuori Vicenza non vi è altra scelta), non si tratti invece di una discriminaizone che, alla fine, porterà i genitori ad optare per una frequenza di scuola privata in città al fine di ottenere un'iscrizione subordinata a questo requisito. (4-O4667)

RISPOSTA. — *Le decisioni adottate dal consiglio d'istituto del liceo classico Pigafetta di Vicenza su conforme parere del comitato tecnico scientifico e del collegio dei docenti in merito ai criteri per le iscrizioni alle prime classi dell'indirizzo sperimentale è stato motivato dalla necessità di contenere le stesse nei limiti del numero dei posti disponibili.*

Il criterio di merito seguito ha suscitato perplessità a livello locale per il fatto che non venivano posti sullo stesso piano tutti i licenziati della scuola media dei due distretti scolastici dal medesimo liceo.

Trattandosi di materia di competenza del consiglio d'istituto il provveditore agli studi di Vicenza è intervenuto invitando il capo d'istituto a riconvocare il predetto organo per riesaminare il problema.

Nella riunione avvenuta in data 30 giugno 1984 l'organo collegiale in questione ha tuttavia sostanzialmente ribadito i criteri già adottati.

La questione ad ogni modo ha trovato una sua positiva risoluzione in quanto essendo le domande di iscrizione risultate in numero adeguato alle disponibilità dei posti, le medesime sono state tutte accolte senza necessità di selezione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con decorrenza 1° giugno 1984 la Cassa di Risparmio di Roma ha provveduto ad elevare dal 19 per cento al 21 per cento il tasso annuo di interesse percepito per prestiti su pegno di importo compreso tra lire 100.000 e lire 1.000.000;

con medesima decorrenza è stato altresì istituito un «rimborso spese per estinzione anticipata» dei prestiti in nisura di giorni trenta di interesse, al relativo tasso, con un massimo riferito al periodo contrattuale;

detti provvedimenti hanno carattere retroattivo e si applicano anche ai contratti precedemtnemente stipulati e con efficacia dalla data di stipulazione dei medesimi —

se è a conoscenza di quanto sopra e se non ritenga dette disposizioni, a parere dell'interrogante illegali, gravemente compromissorie della utilità sociale del servizio «prestito su pegni» cui generalmente ricorrono, per la sua stessa natura, cittadini bisognosi. (4-O4437)

RISPOSTA. — *La materia dei saggi di interesse non è soggetta a regolamentazione amministrativa e, quindi, la fissazione del livello dei tassi è rimessa alla libera determinazione contrattuale delle parti.*

La Cassa di risparmio di Roma, interpellata per il tramite della Banca d'Italia, ha fatto tra l'altro presente che:

l'aumento degli interessi sulle operazioni in argomento è limitato alle richieste di prestito successive alla data di decorrenza delle nuove condizioni (1° giugno 1984), rimanendo globalmente invariato il costo dei prestiti richiesti prima di quella data;

la revisione delle condizioni praticate dall'azienda, finalizzata tra l'altro a disincentivare certe forme di ricorso al credito su pegno che ne alterano la funzione di servizio per i cittadini bisognosi, non ha comunque portato i costi per la clientela a livelli globalmente superiori rispetto alla media nazionale per quel tipo di operazioni.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FUSARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — constatato che:

ormai la maggior parte delle scuole medie e medie superiori fa ogni anno almeno una gita scolastica in località d'interesse culturale e paesaggistico;

tale consuetudine ha aspetti indubbiamente positivi ed integra efficacemente i programmi d'insegnamento fornendo specie ai meno privilegiati occasioni di conoscenza e di incontro;

non esiste ed è comunque di difficile realizzazione qualsiasi di programmazione a livello nazionale di simile attività;

alcune località di particolare attrattiva culturale e in generale turistica (per esempio Firenze) costituiscono meta quasi obbligata (prima o poi) per ciascuna classe e vengono perciò pacificamente «invase» da decine e decine di comitive ogni giorno, anche quando la stagione turistica è in pieno svolgimento, il che provoca a volte (e in alcuni luoghi quasi sempre) affollamento effettivamente eccesivo e comunque tale da ridurre fortemente la fruibilità delle diverse attrattive vuoi per gli altri, vuoi per i ragazzi stessi —

se ritenga opportuno intervenire perchè, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 le «gite» siano distribuite (d'intesa con le aziende autonome e gli enti provinciali del turismo, e le regioni) solo nell'arco della bassa stagione, possibilmente evitando sabati e domeniche, nonchè festività tradizionali e «ponti», e ciò quanto meno per una serie di località di particolare rinomanza turistica. (4-04246)

RISPOSTA. —*L'organizzazione e la programmazione dei cosiddetti viaggi di istruzione rientrano, com'è noto, nella competenza dei singoli consigli di circolo o d'istituto i quali, a norma di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, hanno in merito potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva e nei limiti delle disponibilità di bilancio.*

Questo Ministero, tuttavia, pur nel rispetto dovuto alla autonomia dei suddetti organi collegiali, è più volte intervenuto allo scopo di disciplinare la materia in modo uniforme, preoccupato soprattutto di evitare che l'effettuazione incontrollata di gite e viaggi scolastici potesse pregiudicare lo svolgimento o la conclusione della normale attività didattica.

In vista di tale obiettivo, il decreto ministeriale 21 aprile 1984, concernente la disciplina del calendario scolastico per il triennio 1985-1988, ha disposto, tra l'altro, (articolo 10) che le varie iniziative culturali e didattiche, da svolgersi al di fuori delle strutture scolastiche, ivi compresi i viaggi di istruzione, le gite e le visite guidate, possono essere realizzate solo nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile, per un massimo di sei giorni, anche consecutivi, per ciascuna classe o gruppi di classe.

È da ritenere, per altro, che la scelta del suindicato periodo soddisfi, in parte, anche l'esigenza cui ha fatto riferimento l'interrogante, circa l'opportunità di concentrare l'effettuazione delle iniziative in parola nel solo arco della bassa stagione.

Si ricorda, inoltre, che con circolare ministeriale del 13 luglio 1982 n. 214, i consigli di circolo e di istituto sono stati, tra l'altro, invitati ad informare il sindaco e l'ente provinciale per il turismo delle località prescelte, per concordare eventualmente ogni misura che possa rendere più confortevoli e proficue le varie iniziative.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

GORLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

alcuni dei nostri connazionali intendono regolarizzare la loro posizione dopo aver chiesto e ottenuto dalle Autorità francesi lo sciogliemento del matrimonio precedentemente contratto in Francia;

L'atto di celebrazione di un matrimonio, davanti alle Autorità municipali francesi, viene trasmesso al competente Consolato Generale, che a sua volta lo manda al municipio della località di nascita dell'interessato, per la relativa trascizione in margine all'atto di nascita;

per la trascrizione dell'avvenuto divorzio, invece, mentre alcuni Consoltati (Consolato Generale di Metz-Moselle) provvedono in maniera analoga dando comunicazione ai sindaci dei comuni di provenienza dei nostri emigrati, altri Consolati italiani in Francia consigliano agli interessati di affidare la regolarizzazione della loro nuova posizione di stato civile ad un legale in Italia (con spese da sostenere notevoli);

altri comuni informano i suddetti perchè provvedano a farsi delibare in Italia la sentenza in parola ai fini di evitare loro l'eventuale denuncia di bigamia —

se è a conoscenza dei fatti sopraindicati e se intende intervenire in merito alla mancata applicazione da parte delle ambasciate italiane della legge 19 febbraio 1957, numero 155». (4-O4723)

RISPOSTA. — *L'accordo italo-francese del 12 gennaio 1955, ratificato dal Parlamento italiano con legge 19 febbraio 1957, n. 155, entrato in vigore il 2 aprile 1959, tratta soprattutto la materia dell'assistenza giudiziaria e, per quanto riguarda gli atti dello stato civile, contempla soltanto il rilascio gratuito degli atti stessi all'autorità dell'altro Stato. L'accordo non tocca invece la materia del riconoscimento delle sentenze di divorzio pronunciate in Francia nei confronti dei connazionali.*

Sul piano interno, la materia è regolata dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile mentre sul piano internazionale, gli accordi esistenti per il riconoscimento delle sentenze straniere si limitano, come nel caso della Francia, a fissare le condizioni cui deve attenersi il giudice dello Stato ove è chiesto il riconoscimento, che resta poi disciplinato dalle procedure previste dal diritto di ciascun paese. Rimane pertanto, anche in presenza di tali accordi, la necessità di una procedura di deliberazione in Italia delle sentenze straniere, che deve essere promossa da chi vi abbia interesse. L'interessato potrà, ove ne ricorrono le condizioni, beneficiare del gratuito patrocinio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Michele Terzulli nato a Corato (Bari) il 19 novembre 1927 ed ivi residente in via SpiritoSanto, 19/A, dipendente dell'unità sanitaria locale BA/5 dal 10 giugno 1974 a tutt'oggi, in data 16 giugno 1979 ha fatto richiesta di ricongiunzione de peiodi assicurativi essendo stato iscritto all'INPS dal 1942 al 1974 per aver prestato attività di bracciante agricolo;

in data 28 febbraio la direzione generale degli istituti di previdenza CPDEL con decreto n, 115258 riconosceva la ricongiunzione del periodo corrispondente solo ad un rapporto di lavoro reso alle dipendenze di un frantoio oleario e cioè dal 1° dicembre 1958 a 10 dicembre 1958 e dal 5 ottobre 1960 al 1° dicembre 1960, solo per due mesi e dieci giorni tralasciando l'intero periodo di iscrizione all'INPS quale bracciante agricolo —

se è possibile dare un sollecito riesame alla pratica in questione. (4-O4459)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione con il decreto del 18 febbraio 1984, n. 115258 ha concesso la ricongiunzione* ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 di due mesi e dieci giorni*

per la valutazione dei soli periodi di servizio (dal 9 al 15 luglio 1955, dal 3 al 10 dicembre 1958 e dal 5 ottobre al 1° dicembre 1960) per i quali il signor Michele Terzulli risulta iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps. Ora, poichè da un riesame della domanda dell'interessato è risultato che il medesimo ebbe a chiedere la ricongiunzione ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 anche per il periodo dal 1942 al 1974, durante il quale ha prestato attività lavorativa quale bracciante agricolo, con ministeriale del 29 agosto 1984, n. 111072, diretta per conoscenza al signor Terzulli, quest'Amministrazione ha invitato la sede dell'INPS di Bari di esperire gli opportuni accertamenti e, in caso di effettiva assicurazone, di inviare un nuovo prospetto contributivo.*

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dell'eventuale prospetto contributivo, provvederà alla definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

LOPS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che il signor Cifarelli Nunzio, nato a Corato (Bari) il 1° agosto 1922 ed ivi residente in via Vittor Pisani 71, attualmente dipendente in servizio presso la scuola media statale «M.R. Imbriani» di Corato, in data 12 settembre 1979 aveva fatto domanda al provveditorato agli studi di Bari per la ricongiunzione dei contributi assicurativi dall'INPS di Bari, per il periodo 7 agosto 1937 al 1° luglio 1965 (ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979);

considerato che all'interessato da quella data non è pervenuta nessuna comunicazione e che in data 1° febbraio 1984 ha chiesto di rinunciare ai benefici previsti dalla legge citata in quanto ha presentato nel frattempo domanda di pensione per i contributi versati all'INPS di Bari —

se è possibile conoscere se il Ministero della pubblica istruzione ha accettato la rinuncia ai benefici previsti dalla legge, dal momento che, senza questa documentazione, la pratica di pensione all'INPS di Bari è bloccata. (4-05100)

RISPOSTA. — *In merito all'istanza datata 1° febbraio 1984 con la quale il signor Cifarelli ha rinunciato ai benefici di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 concernente la ricongiunzione dei servizi ai fini della pensione, si comunica che in data 7 febbraio 1984, con nota n. 1598, il provveditore agli studi di Bari ha preso atto della rinuncia ed ha provveduto a darne comunicazione, per il seguito di competenza, alla sede provinciale INPS di Bari.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MANCA NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento all'ordinanaza ministeriale n. 57 (13 febbraio 1984), concernente i trasferimenti dei docenti di ruolo; premesso:

che all'articolo 8 della suddetta ordinanza sono disciplinate le «indicazioni delle preferenze» da parte dei docenti interessati;

che al comma secondo le predette preferenze vengono suddivise in cinque differenti tipologie, che seguono evidentemente un criterio di sempre maggiore sinteticità: «scuola; distretto; comune; provincia; (*...omissis*)»;

che al comma terzo dell'ordinanza ministeriale in questione gli insegnanti aspiranti al movimento a domanda sono autorizzati ad utilizzare, nella domanda stessa, preferenze di tipo sintetico (di cui alle lettere B,C e D dell'ordinanza);

che al quarto comma si specifica come le indicazioni di tipo sintetico comportino una eventuale designazione «d'ufficio»

nell'ambito del complesso degli istituti rispettivamente del distretto, comune, provincia;

che pertanto, come specificato dal quarto comma, «l'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti» —:

quale sia il motivo per il quale, nel quarto comma dell'ordinanza è previsto, con espressione oltretutto impriopria, che «la scuola che sarebbe stata assegnata con tale criterio» (quello del punteggio «filtrato» dalle preferenze) venga assegnato «ad altro aspirante con punteggio inferiore» che abbia espresso «indicazioni di tipo più specifico»; concetto ulteriormente ripetuto in altro luogo del quarto comma medesimo: «poiché con la preferenza sintetica si intendono tutte le scuole in esse *(sic!)* comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile»:

se non ritenga una singolare ed inspiegabile lacuna del testo dell'ordinanaza ministeriale il non aver contemplato il caso di mancanza di «successiva scuola con posto disponibile»;

se non ritenga che il testo dell'ordinanza ministeriale, così come diffuso, possa dar luogo ad ingiustificate situazioni di discriminazione e di privilegio, prevedendo il quarto comma dell'articolo 8 la possibilità per un docente con punteggio inferiore di avere la precedenza nel trasferimento rispetto ad un docente con punteggio maggiore;

se non ritenga che il criterio della precedenza sulla base della maggiore «specificità» della preferenza espressa contrasti con il senso stesso della preferenza del docente, che evidenzi semmai un contenuto esattamente opposto, e quanto più è sintetica, tanto più esprime disponibilità a coprire le sedi rese vacanti dai movimenti e dai pensionam,enti con un alto ed espresso grado di adattabilità alle situazioni;

se non ritenga, inoltre che la precedenza sulla base della specifica domanda favorisca alcuni docenti a scapito di altri unicamente sulla base di notizie assunte per via privata sulla disponibilità di posti ad organico;

se non ritenga che tale assenza di trasparenza complessiva pregiudichi anche l'intendo, pur lodevole, dell'amministrazione di venire incontro nella maniera più aderente alle richieste di trasferimento dei docenti;

se, alla base di quanto esposto, abbia allo studio la modifica delle disposizioni suddette, in quanto contrarie all'equità e al buon andamento degli uffici, potenziale fonte di ingiustificate discriminazioni ed ostacolo ad ordinati trasferimenti regolati ai sensi della legge sulla base del punteggio e della maggiore disponibilità dei docenti. (4-03021)

RISPOSTA. — *Non si ritiene che le istruzioni impartite con l'ordinanza ministeriale, disciplinante i trasferimenti del personale docente di ruolo, diano adito a situazioni discriminanti o di privilegio, relativamente ai criteri preordinati all'assegnazione delle sedi richieste.*

Tale assegnazione, infatti, avviene in ogni caso sulla base delle preferenze espresse, specifiche o sintetiche che esse siano; per altro, a norma di quanto stabilito dall'articolo 8 dell'ordinanza in questione, una data scuola disponibile può essere assegnata ad un aspirante con punteggio inferiore, che ne abbia fatto richiesta specifica, a condizione che tra le preferenze di tipo sintetico indicate da altro aspirante con punteggio maggiore esista un'ulteriore scuola con posto disponibile, da destinare a quest'ultimo.

In mancanza di tale condizione, si procede al solo trasferimento del docente con maggior punteggio, indipendentemente dal tipo di preferenze dallo stesso espresse.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MATTEOLI E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere –

premesso che la legge n. 298 del 1974 prevede, fra l'altro, la compilazione delle lettere di vettura, documento quanto mai farraginoso e di difficile compilazione, in particolare da autisti che non possono certo essere accompagnati da un consulente in materia fiscale;

che, d'altra parte, la merce è accompagnata, per legge, dalla bolla fiscale di accompagnamento, documento abbondantemente sufficiente alla identificazione dei dati fiscali per i controlli di legge;

che la mancata presentazione della lettera di vettura alle forze di polizia comporta gravissime sanzioni, con incremento del contenzioso presso i tribunali.;

se ravvisi l'opportunità di porre allo studio una iniziativa per sospendere l'emissione della lettera di vettura e lo stesso articolo 58 della legge citata, in quanto mentre alcuni Ispettori della motorizzazione civile, per mancanza di spazi e di personale, rifiutano di ricevere le documentazioni mensili previste dalla legge, altri Ispettori della motorizzazione stanno procedendo nei confronti degli inadempimenti, come a Salerno e ad Avellino, mettendo in tal modo in grave crisi il settore dei trasporti.

(4-04682)

RISPOSTA. — *La lettera di vettura è un documento che contiene gli elementi indispensabili per controllare l'ottemperanza alla vigente normativa sulle tariffe obbligatorie per il trasporto di merci su strada. Per semplificare gli adempimenti dei vettori è stata studiata e posta in atto l'unificazione delle lettere di vettura con la bolla di accompagnamento, pur dovendosi mantenere la distinzione delle notizie utili agli scopi previsti dalle rispettive leggi da cui direttamente derivano.*

Per quanto riguarda, poi, i controlli di legge da parte degli uffici della motorizzazione civile, si fa presente che, anche se i tempi di attuazione possono risultare differenti a causa dell'organizzazione locale, sono state emanate precise disposizioni applicative valide per tutto il territorio nazionale.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

MENSORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di tensione diffuso fra i maestri idonei della scuola materna ed elementare, i quali terranno una massiccia manifestazione di protesta domani a Roma per rivendicare i loro legittimi diritti ed ottenere parimenti la sospensione dell'ordinanza n. 90 del 9 marzo 1984 per un nuovo concorso di scuola materna.

Si tratta di una palese discriminazione tra insegnanti che parteciparono nel 1982 allo stesso concorso per titoli ed esami, concernenti l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna ed elementare per posti di ruolo normale e dotazioni organiche aggiuntive. Infatti, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, è emersa una situazione diversa fra provincia e provincia in quanto, a parità di punteggio, o addirittura con punteggio inferiore, un insegnante è entrato in ruolo mentre un altro, solo perché inserito in graduatoria di diversa provincia, è risultato semplicemente idoneo.

È davvero sconcertante dover constatare che oltre 20 mila idonei sono costretti a sostenere un ulteriore concorso, basato peraltro sulle stesse prove e sugli stessi programmi, per ottenere, nella maggioranza dei casi, il medesimo risultato e cioè un'altra idoneità, rincorrendo per una vita sempre l'obiettivo dell'immissione in ruolo. Per siffatte considerazioni, appare quanto mai chiaro che recepire le istenze degli idonei significa premiare la professionalità, sanare ingiuste discriminazioni, salvaguardare i diritti legittimi, ed infine rendere più seria e credibile la pubblica amministrazione.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se il Ministro non ritenga doveroso intervenire con immediatezza per disporre il ritiro o la sospensione dell'ordinanza n. 90 del 9 marzo 1984, e l'inserimento dei

maestri idonei in una graduatoria ad esaurimento con l'utilizzazione del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno con raccordo nazionale, promuovendo opportune iniziative, anche sul terreno legislativo, per creare l'istituzione di almeno una sezione di scuola materna per ogni quartiere ed operare, nel contempo, la riforma del reclutamento, onde porre tutti gli insegnanti non di ruolo sullo stesso piano. (4-04626)

RISPOSTA. — *Questo Ministero nell'emanare l'ordinanza ministeriale 9 marzo 1984, n. 90, si è attenuto alle disposizioni in atto disciplinanti il reclutamento del personale docente, contenute, com'è noto, nella legge 20 maggio 1982, n. 270.*

La predetta normativa dispone infatti che per l'accesso ai ruoli del personale docente siano indetti concorsi con frequenza biennale e le relative graduatorie conservino validità per due anni ai fini della copertura dei posti che entro tale limite si rendano disponibili.

Per ciò che concerne le scuole materne ed elementari detti concorsi, banditi dai competenti provveditori agli studi si svolgono sempre in sede provinciale.

Non può tuttavia non evidenziarsi che la recente legge 16 luglio 1984, n. 326, recante modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, può consentire a coloro che siano abilitati ed in possesso dei prescritti requisiti di servizio di essere immessi gradualmente in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 1984-85.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PARLATO, ALMIRANTE, ABBATANGELO, MANNA, MAZZONE E ZANFAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — per conoscere quali concrete, organiche, rapide ed efficaci iniziative intenda assumere in relazione alle gravissime condizioni in cui si trovano le strutture scolastiche di Napoli.

Risulta infatti che, a quasi quttro anni dal terremoto del 1980, a Napoli ben mille aule, tra occupate ed inagibili, sono sottratte alla disponibilità del comune e della provincia di Napoli, tanto più grave se si consideri il registrato aumento della popolazione scolastica.

Il comune di Napoli, particolarmente, non provvede da 16 medi all'ordinaria manutenzione delle scuole, aggiungendo così alla inagibilità scolastica dovuta ai mancati interventi nel periodo post-sismico, quella relativa alle ordinarie esigenze mantenute, mentre la politica di sperpero finanziario perseguita dalla precedente amministrazione comunale non ha consentito allocazione in bilancio di adeguzte voci di spesa per far fronte a tali esigenmze: sì che è pensabile una progressiva chiusura di ulteriori plessi anche a seguito di procedure di sfratto, giunte alla fase esecutiva e che nel giro di qualche mese costringeranno le scolaresche a restare o a casa o a porre i banchi sulla pubblica via. (4-04629)

RISPOSTA. — *Ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa, demandata agli enti locali.*

Ciò premesso, in merito alla situazione delle strutture scolastiche di Napoli, si ritiene di dover precisare che il provveditore agli studi ha più volte rappresentato alle competenti autorità comunali e provinciali l'esigenza di risolvere il problema, evidenziando anche le difficoltà per il regolare svolgimento delle lezioni.

Recentemente l'amministrazione comunale di Napoli ha comunicato di aver deliberato una serie di interventi, ai fini del recupero delle condizioni strutturali delle scuole napoletane; si ritiene, pertanto, che in tempi brevi le attuali difficoltà possano essere per gran parte superate.

Si assicura comunque che il provveditore agli studi di Napoli non mancherà di adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, perché la situazione possa al più presto normalizzarsi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PASQUALIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro.* — Per sapere — premesso che :

con interrogazione n. 4-03347 l'interrogante aveva chiesto al Presidente del Consiglio e al Ministro del tesoro di conoscere come il Governo intendeva assicurare l'applicazione dell'articolo 78 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige relativamente all'erogazione alle province di Trento e Bolzano delle spettanze in materia di sanità;

la risposta fornita al riguardo dal Ministro del tesoro con nota del 28 aprile 1984 non solo non appena convincente sula piano giuridico-formale, ma non contribuisce nemmeno a superare la già segnalata contradditorietà tra quanto dichiarato dal sottosegratario alla Presidenza del Consiglio in sede si discussione dell'articolo 39 della legge finanziaria 1984 (assicurazione in ordine al pieno rispetto e applicazione dell'articolo 78) e il comportamento del Governo che ha escluso l'applicazione dell'articolo 78 dello Statuto per quanto riguarda gli stanziamenti concernenti la sanità ai fini della determinazione della quota vbariabile, per effetto dell'abrogazione del richiamo dell'articolo predetto nell'articolo 8* della legge n. 833 (riforma sanitaria);

il cennato comportamento del Governo deve inoltre ritenersi in contrasto con l'accordo politico intervenuto nell'anno 1983, accordo in base al quale veniva assicurata alla provincia autonoma di Bolzano l'inclusione nella quota variabile, in forma graduale (50 per cento nel 1983, 75 per cento nel 1984 e 100 per cento nel 1985), della differenza fra le somme spettanti per la sanità in base ai parametri della popolazione e del territorio e quelle invece risultanti dall'applicazione dei parametri del CIPE;

l'articolo 78 dello Statuto di autonomia, in quanto norma costituzionale, deve interndersi gerarchicamente sovraordinata alle norme emanate dal legislatore ordinario;

quindi le disposizioni contemplate da leggi ordinarie di settore, come ad esempio l'articolo 80 della legge n. 833 (riforma sanitaria) che hanno fatto rinvio all'articolo 78 dello Statuto non possono avere valore costitutivo, ma semplicemente dichiarativo, per cui la relativa successiva abrogazione non inficia la portata di una garanzia finanziaria che deriva direttamente dallo Statuto —:

1) se il Governo non intenda dare applicazione all'articolo 78 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige come tale sovraordinata alle norme di legge ordinaruia, posto che la norma statuaria è di per sé stessa titolo valido e sufficiente per includere anche il Fondo sanitario nazionale fra «gli interventi generali dello Stato» da prendere a base per la determinazione della «quota variabile»;

2) quali provvedimenti il Governo intende porre in essere per dare attuazione agli impegni sopra richiamati e eliminare l'attuale situazione fortemente lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale.

(4-04579)

RISPOSTA. — *La legge di riforma sanitaria, come per altro già comunicato con la nota del 28 aprile 1984, ha previsto che la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra tutte le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia effettuata secondo parametri e criteri identici per tutti gli enti interessati.*

Al riguardo va, inoltre, precisato che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno, in materia sanitaria, una competenza legislativa secondaria che deve essere eserciatat in armonia con gli interessi nazionali e con le norme fondamentali delle riforme economiche-sociali della Repubblica, oltreché nei limiti dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato. Il rispetto di tali vincoli esclude, pertanto, la possibilità di assegnare risorse finanziarie alle province in parola non coerenti con la realizzazione degli obiettivi che la riforma sanitaria intende perseguire nell'intero territorio nazionale secondo un quadro programmatorio ben preciso.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratioca di riconoscimento dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Alessandrina Nisoli, nato a Lonate Pozzolo (Varese) l'11 settembre 1939 e residente a Busto Arsizio, via Aquileia 3.

L'interessata è una ex dipendente dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio (ora USSL n. 8) essendo stata collocata a riposo in data 1° ottobre 1983; a tutt'oggi la Nisoli non ha ancora ricevuto il decreto. (4-04038)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha conferito alla signora Alessandrina Nisoli la pensione ordinaria di lire 2.568.500 annue lorde a decorrere dal 1° settembre 1983, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lei resi dal 2 gennaio 1976 al 31 agosto 1983 presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio (Varese) ora unità sanitaria locale n. 8 nonché di 18 anni ed un mese ricongiunti* ex lege *n. 29 del 1979.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Busto Arsizio ed alla direzione provinciale del Tesoro di Varese.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Francesco Varliero nato a Castelguglielmo (Rovigo) il 29 aprile 1935 e residente ad Olgiate Olona in via Brescia, 17.

L'interessato è un ex dipendente dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio ora USL n. 8; il Varliero ha inoltre presentato domanda per il riscatto del servizio militare.

Queste pratiche inevase non consentono, di fatto, la definizione della pensione all'interessato, che è stato collocato a riposo in data 1° maggio 1983. (4-04728)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha conferito al signor Francesco Varliero la pensione ordinaria di lire 4.004.500 annue lorde a decorrere dal 1° maggio 1983, oltre la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lui resi dal 20 maggio 1958 al 30 aprile 1983 presso l'ospedale civile di Lendinara (Rovigo) e l'unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Varese).*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Ogiate Olona ed alla direzione provinciale del Tesoro di Varese.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di ricongiunzione ex lege *n. 29, cui è stato attribuito il n. 414125, quest'Amministrazione in data 1° giugno 1984 ha chiesto alla sede dell'INPS di Varese il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti. Conseguentemente nel provvedimento di pensione è stata apposta la riserva di riliquidazione per la valutazione dei periodi ricongiunti* ex lege *n. 29 del 1979 ad istruttoria definita.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PERRONE ANTONINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali decisioni itende adottare in ordine al decreto presidenziale emesso in data 16 febbraio 1983 che accoglieva il ricorso straordinario proposto da ex dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in seguito alla esclusione di concessione a scomputo degli alloggi di una delle palazzine del rione ferrovieri della città di Messina da tempo abitata dai ricorrenti interessati.

L'interrogante, atteso che a tutt'oggi non è stato ancora adottato alcun provve-

dimento in merito chiede, altresì, di sapere quali motivi ostativi esistono per la mancata esecuzione del disposto presidenziale.

(4-05173)

RISPOSTA. — *Gli alloggi patrimoniali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato situati in Messina, località Contesse, contraddistinti come unità immobiliari nn. 1246, 1247 e 2538 furono esclusi dalla cessione in proprietà in sede di emanazione del decreto ministeriale del 23 dicembre 1975, n. 3002, che riguardava l'ammissione alla disciplina del riscatto di compessivi 2.382 alloggi patrimoniali, operata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 luglio 1966, n. 605, che dava facoltà al ministro dei trasporti, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'azienda, quali dovevano essere gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima della entrata in vigore della legge stessa, che potevano essere ceduti in proprietà.*

Avverso il suddetto provvedimento, il signor Francesco Maddocco ed altri avanzarono, in data 26 aprile 1976, ricorso straordinario al Capo dello Stato per la parte concernente la mancata cessione in proprietà degli alloggi dagli stessi occupati.

Con decreto del Capo dello Stato del 5 novembre 1983, emesso dietro il prescritto parere n. 345 del 1979 del Consiglio di Stato — sezione seconda, il suddetto gravame è stato accolto sotto il profilo del difetto di motivazione del decreto impugnato.

Alla citata decisione del Capo dello Stato è stata data esecuzione con decreto ministeriale del 30 luglio 1984, n. 1860 con il quale sono state ammesse alla cessione in proprietà ora per allora le unità immobiliari nelle quali sono ubicati gli alloggi occupati dai ricorrenti.

Attualmente, la direzione compartimentale di Palermo, effettuata la notifica amministrativa del citato decreto ministeriale ai ricorrenti, sta provvedendo agli adempimenti previsti per la cessione in proprietà degli alloggi.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

PICCHETTI E FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano le motivazioni di carattere legislativo e pedagogico che fanno sì che la sede di direzione didattica dell'VIII circolo Montessori di Roma, non venga messa a trasferimento.

Tale sede è vacante da anni e viene riservata per operazioni di assegnazione provvisoria.

Fenomeno gravissino che ogni anno porta direttori didattici diversi ad occupare quella sede che, per essere ad indirizzo montessoriano, ha visogno di interventi continuativi ed omogenei ai fini programmatori e di coordinamento didattico.

(4-03649)

RISPOSTA. — *Il settimo circolo didattico con sede in Roma via Santa Maria Goretti istituto con decreto ministeriale 18 luglio 1978 come circolo sperimentale con costituzione atipica, si articolava, in deroga alla norma, con plessi non contigui, dislocati in vari distretti con lo scopo precipuo di dare una strutura giuridico-amministrativa unitaria a tutte le scuole ad indirizzo montessoriano, sparse in punti diversi della città.*

Sono state, in effetti, proprio tali peculiarità, che tuttora distinguono il settimo circolo dagli altri circoli didattici, a farlo considerare sperimentale e a non consentirne, quindi, la disponibilità per il trasferimento.

Si ritiene tuttavia di dover far presente che questa Amministrazione è ormai venuta nella determinazione di riesaminare la situazione del predetto circolo, al fine di individuare le soluzioni più rispondenti alle esigenze e alla efficienza delle scuole che applicano differenziazioni didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PIRO. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che impediscono l'istituzione di un corso di lingua inglese presso le scuole medie statali di Vergato (Bologna). (4-04960)

RISPOSTA. — *Questa Amministazione ha valutato la possibilità di introdurre nella scuola media di Vergato l'insegnamento della lingua inglese.*

Considerato, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale del 18 gennaio 1984 — riguardante la determinazione degli organici del personale docente della scuola media — non si rende possibile procedere alla trasformazione delle cattedre di lingua francese, questa Amministrazione ha già fatto presente alle autorità locali interessate che l'insegnamento dell'inglese potrà essere introdotto nella scuola in questione soltanto in eventuali ulteriori prime classi collaterali.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 luglio le aspiranti all'insegnamento nelle scuole materne hanno dato vita ad una clamorosa azione di protesta;

le stesse lamentano di essere in possesso di più idoneità senza aver ancora avuto l'opportunità di essere inserite stabilmente nei ruoli —

se ritenga di dover soprassedere dal bandire nuovi concorsi prima di aver trovato una forma di sistemazione stabvile delle docenti risultate idoneew nei precedenti concorsi per la scuola materna. (4-04845)

RISPOSTA. — *Le disposizioni in atto disciplinanti il reclutamento del personale docente — contenute com'è noto nella legge 20 maggio 1982, n. 270 — prescrivono che i concorsi per il reclutamento del personale docente siano indetti con frequenza biennale anche ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento.*

La medesima normativa dispone inoltre che le graduatorie di merito abbiano validità per due anni ai fini della copertura dei posti che, entro tali limiti, si rendono disponibili.

Non può tuttavia non evidenziarsi che la recente legge 16 luglio 1984, n. 326, recante modifiche ed integrazioni alla succitata legge n. 270, offre l'opportunità alle aspiranti all'insegnamento nelle scuole materne che siano abilitate ed in possesso dei prescritti requisiti di servizio, di essere immesse gradualmente in ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLLICE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che Magro Roberta, Lomanoco Vincenzo, Lomonaco Pasquale, Cella Nicola, Cella Domenico, Ucheddu Pietro, Remollino Giuseppe, Ferrara Gerardo, Rendina Pietro, Morotta Gerardo, Marotta Luigi, Donadoni Nicola, Donadoni Gerardo, Diovisalvi Giuseppe, Diovisalvi Antonio, Pacella Giuseppe, Tarricone Carlo, Tarricone Federico, Palermo Gerardo, Selvaggio Ferdinado, Selvaggio Carmine, a più riprese hanno subito pestaggi da parte dei carabinieri di Muro Lucano (Potenza) — se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta sulla caserma locale dei carabinieri per giungere all'allontanamento dei responsabili e in via cautelativa alla loro sospensione.

L'interrogante ritiene che si possano acquisire tutte le testimonianze necessarie anche di persone non protagoniste direttamente dei maltrattamenti. (4-04289)

RISPOSTA. — *I cittadini di Muro Lucano si identificano in giovani per lo più nullafacenti, alcuni dei quali pregiudicati e nella quasi totalità oggetto di denunce all'autorità giudiziaria per reati vari (associazione per delinquere, furto, ricettazione, danneg-*

giamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale eccetera).

I genitori di alcuni di essi con esposti diretti alla procura della Repubblica di Potenza denunciavano, nel gennaio 1983, presunti maltrattamenti ai quali sarebbero stati sottoposti i loro figli da parte dei militari dell'arma dei carabinieri di Muro Lucano.

Non essendo, per altro, emerse responsabilità a carico di nessuno dei predetti militari, il giudice istruttore del locale tribunale dichiarava di non doversi promuovere alcuna azione penale.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

PROVANTINI, CONTI, SCARAMUCCI GUAITINI E PROIETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali misure intenda adottare per assicurare almeno una normale amministrazione della giusizia nel tribunale di Terni e nelle preture di Terni-Narni-Amelia, tenuto conto che, nell'ultimo decennio, vi è stata una riduzione degli organici dei magistrati preposti al tribunale di Terni da 10 a 8, mentre i procedimenti sono raddoppiati da 3.706 nel 1983, di cui 4.152 pendenti;

rilevato che analoga situazione riguarda le preture, con l'aggravante che i pretori sono stati ridotti da 7 a 3 e che ancora non sono stati ricorperti i posti di pretore ad Amelia e Narni;

se non intenda compiere una verifica immediata di tale situazione per assumere provvedimenti urgenti, tenuto conto che è in atto da tempo lo stato di agitazione degli avvocati e procuratori, che hanno la solidarietà di tutte le forze che hanno interesse alla regolare amministrazione della giustizia, e considerato che, se non si rimuovono le cause che hanno portato allo stato di agotazione, si va verso un blocco dei procedimenti civili e penali, mentre occorre dare certezza del diritto, tempestività ed efficacia della giustizia per tutta la popolazione. (4-05002)

RISPOSTA. — *Dal prospetto sottoindicato, concernente i dati relativi agli organici, agli indici di lavoro e ai posti vacanti negli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Terni, non emerge una inadeguatezza del numero dei magistrati in servizio, in quanto, al contrario, la relativa dotazione organica appare sufficientemente adeguata, nel quadro generale della situazione giudiziaria del paese, al carico di lavoro.*

In realtà l'insoddisfacente funzionalità dei predetti uffici è dovuta essenzialmente al continuo avvicendarsi dei giudici e alla non tempestiva copertura, in taluni casi, dei posti rimasti vacanti, con conseguente lievitazione delle pendenze.

Questa situazione, per altro, è destinata ad evolversi rapidamente in senso positivo, atteso che tutti i posti in organico degli uffici di quel circondario sono stati recentemente coperti. L'unico posto ancora vacante, che riguarda la pretura di Terni, è stato messo a concorso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale *n. 9 del 1984.*

Ai rappresentanti degli avvocati ternani si è già avuto occasione di sottolineare l'attenzione con cui il Ministero segue i problemi della giustizia di terni e le iniziative promosse per accrescere la funzionalità degli uffici giudiziari del circondario.

Situazione della magistratura nel circondario di:

TERNI (6,86)
presidente presente
presidente sezione
pianta 1 presente
giudici
pianta 6 vacanze 0 presenti 6
PROCURA REPUBBLICA TERNI
procuratore presente
sostituti
pianta 2 vacanze 0 presenti 2
PRETURA TERNI (5,39)
consigliere appello presente
pretori
pianta 4 vacanze 1 presenti 2
PRETURA AMELIA (Terni) (0,71)
pretori
pianta 1 vacanze 0 presenti 1
PRETURA NARNI (Terni) (0,70)
pretori
pianta 1 vacanze 0 presenti 1

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

PUJIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che l'aeroporto di Lamezia Terme, per come denunziato anche dalla FILAC-CISL, manca:

1) di un'organizzazione sanitaria che possa assistere i viaggiatori ammalati e barellati;

2) del servizio di amplificazione per gli annunci ai passeggeri;

3) di un efficiente funzionamento del «nastro» per i bagagli destinati agli imbarchi nelle linee nazionali;

4) di un posto telefonico pubblico e di una buca per la corrispondenza;

5) della recinzione perimetrale dell'aeroporto e dell'illuminazione del piazzale parcheggi –

se non ritenga sia arrivato il momento di intervenire energicamente su chi di dovere per risolvere i problemi sopra elencati e che risulta siano stati da tempo segnalati, ma inutilmente, al fine di dare all'aeroporto di Lamezia la sicurezza dovuta. (4-03867)

RISPOSTA. — *Nell'aereporto di Lamezia Terme (Catanzaro) esiste un servizio di pronto soccorso con la presenza di un medico, servizio che viene garantito durante l'intero arco delle 24 ore. Tuttavia, manca personale paramedico qualificato per il trasporto e l'assistenza dei barellati e* handicappati *in genere. Inoltre, sia la compagnia di bandiera sia la sociatà di* handling *non dispongono di attrezzature per il carico e scarico dei passeggeri inabili dagli aeromobili. Comunque, si assicura che la direzione generale dell'aviazione civile ha in corso opportune iniziative per eliminare gli inconvenienti lamentati.*

Si informa, inoltre, che l'aerostazione passeggeri è dotata di un impianto di diffusione sonora perfettamente funzionante con due postazioni di imput-*annunci: uno presso l'ufficio di scalo della compagnia di bandiera; l'altro presso la sala operativa annessa all'ufficio controllo traffico.*

Per quanto concerne il ripristino del nastro trasportatore bagagli alle partenze nazionali, si è atteso che la società Stocklin, installastrice del complesso impianto di movimentazione bagagli, provvedesse alla fornitura del materiale necessario alla rimessa in efficienza.

La citata società aveva comunicato, in più riprese, difficoltà nell'approvvigionamento dei ricambi, buona parte dei quali provenienti da industrie metalmeccaniche tedesche, che, per problemi di carattere sindacale, hanno incontrato serie difficoltà nell'evasione delle commesse. Per altro, si precisa che la movimentazione dei bagagli nazionali è avvenuta con altro nastro senza creare particolari disservizi. Comunque, si può assicurare che, attualmente, l'impianto è perfettamente funzionante.

Per quanto attiene all'istituzione di un posto telefonico pubblico e di una buca per la corrispondenza, si fa presente che la società SIP non ha ritenuto economico impiantare e gestire un posto telefonico pubblico.

Il servizio in atto viene espletato mediante numerose postazioni telefoniche utilizzabili con monete correnti da 100 e 200 lire, gettoni e schede magnetiche, che possono essere acquistati presso l'edicola all'interno dell'aerostazione. La gestione del servizio telefonico pubblico e dell'edicola sono affidate al consorzio aeroportuale.

La buca per la corrispondenza dovrebbe essere collocata dall'Amministrazione delle poste; tuttavia, non risulta che l'edicola sia abilitata alla vendita di francobolli o valori bollati in genere.

Infine, si rappresenta che, effettivamente, sull'intero sedime aeroportuale risulta mancante un tratto di recinzione prossimo ad alcune radioassistenze alla navigazione aerea le quali, presentando peculiarità tecniche, hanno richiesto l'elaborazione da parte della Direzione generale dell'aviazione civile di un progetto di recinzione con particolare requisiti tecnologici.

È stata eseguita ed aggiudicata la gara per l'affidamento delle opere di ripristino della recinzione, per cui a breve si darà inizio ai lavori.

L'illuminazione dei piazzali, degli autoveicoli e degli aeromobili è, invece, efficiente e funzionante da tempo.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere :

come mai sino ad oggi non è stata data risposta alla domanda di corresponsione dell'equo indennizzo previsto per malattia dipendente da causa di servizio, inoltrata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare nel lontano 26 maggio 1978, con allegata copia del decreto n. 7020, dall'insegnante Gualtieri Nicola, nato a Nicastro (ora Lamezia terme) l'11 giugno 1914, in servizio presso le scuole elemetari di Lamezia Terme, I circolo, pl. edif. «Magg. R. Perri»;

se ritiene che, dopo otto anni, sia finalmente il caso di dare corso alla istanza presentata dal Gulatieri. (4-04781)

RISPOSTA. — *La pratica relativa alla liquidazione dell'equo indennizzo riguardante l'insegnante elementare Nicola Gualtieri trovasi all'esame del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il quale, secondo la deliberazione della Corte dei conti del 14 giugno 1979, n. 982, ed il parere della seconda sezione del Consiglio di Stato del 22 giugno 1981, n. 116, dovrà ora pronunciarsi, oltre che sulla misura dell'equo indennizzo da corrispondere anche sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto l'insegnante stesso, nonché sulla tempestività della relativa domanda.*

Quanto ai motivi del ritardo nell'espletamento delle pratica in questione, si ritiene di dover fare presente che la prassi innovativa, introdotta dalla succitata delibera, ha reso necessario un riesame delle posizioni già definite senza il preventivo parere del comitato per le pensioni, con conseguente notevole aggravio di lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

in base a quali criteri il Ministero della pubblica istruzione non ha concesso la istutizione di nuove prime classi di sperimentazione umanistico-moderna con impostazione diagnostica, interessanti il liceo-ginnasio «F. Petrarca» di Trieste e altri licei. Tali corsi, infatti, hanno ottenuto molto successo, tanto è vero che il prossimo anno le richieste di iscrizione per le due prime classi non autorizzate sono state ben 95 elementi. Dal momento che non si è dato luogo a sdoppiamenti, il costo di ogni alunno delle classi sperimentali è pari al costo di un alunno di un qualsiasi altro tipo di scuola secondaria, liceo o istituto tecnico. Dette classi sperimentali risultano in alternativa ad un costoso liceo privato, legalmente riconosciuto e quindi assolvono un alto compito sociale e la mancata concessione di nuove prime classi sperimentali vanifica l'attività quadriennale già svolta e crea seri problemi per gli alunni rimasti;

se non ritenga di dover recedere dalla decisione presa in forza delle suesposte considerazioni. (4-04831)

RISPOSTA. — *Questo Ministero in data 30 maggio 1984 ha autorizzato per l'anno scolastico 1984/85 il funzionamento presso il liceo classico Petrarca di Trieste di due quarte ginnasio sperimentali in un primo tempo non previste.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ROCELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza che in data 31 maggio 1984 l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro ha predisposto un provvedimento che farebbe rinunciare allo Stato a favore della USL 16 di Venezia tre unità immobiliari a Venezia-Castello 5113.

Ciò premesso, bisogna tener conto in tale operazione che trattasi di immobile di

proprietà dell'ex ONIG, ente di assistenza sanitaria disciolto.

Orbene, l'articolo 65 della legge n. 833 del 1978 prevede che i beni immobili di tali enti, destinati prevalentemente ai servizi sanitari, vengano trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

L'ex ONIG possedeva appunto uno stabile dislocato nel Sestriere di Castello, a Venezua, con un ingresso esclusivo, per quanto riguarda gli uffici, in colle largo San Lorenzo al civico 5117, mentre dall'anagrafico 5113 sito in una calle adiacente (calle Cappello), si accede esclusivamente a tre appartamenti in locazione privata.

Trattasi di unità immobiliari completamente distinte come del resto facilmente si può rilevare dagli atti catastali.

Correttamente l'ufficio liquidazioni doveva predisporre un decreto di trasferimento al comune di Venezia della sola parte mobiliare dei locali riferiti all'accesso costituito dall'anagrafico 5117, cioè i locali adibiti ad ambulatorio ed uffici.

Contrariamente a ciò, invece, risulta che è stato predisposto schema di decreto con il quale viene previsto il trasferimento al comune di Venezia anche delle abitazioni alle quali si accede per altra via attraverso l'anagrafico 5113, che nulla hanno a che fare con le strutture della assistenza sanitaria.

Tenuto conto di tutto ciò, si chiede se il Ministro ritenga, ai sensi delle norme vigenti in merito di acquisire al patrimonio del Ministero del tesoro gli appartamenti destinati ad uso di civile abitazione, ed eventualmente, successivamente, alienarli evitando così un danno economico palese per lo Stato. (4-04532)

RISPOSTA. — *Dal progetto di riparto predisposto dal commissario liquidatore dell'ex ONIG (Opera nazionale invalidi di guerra) ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, risulta che l'immobile, di proprietà dell'ente, sito in Venezia - Via Castello numero 5113-5117, è stato destinato, con ingressi separati, per una superficie di metri quadrati 556,86 ad attività sanitaria, per metri quadrati 397,77 a civile abitazione, mentre metri quadrati 53,68 costituiscono parti comuni sia agli uffici sanitari sia alle civili abitazioni.*

Trattandosi quindi di immobile prevalentemente destinato ad attività sanitaria, queste Amministrazione ha predisposto, ai sensi dell'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, uno schema di decreto — inviato il 27 marzo 1982 alla regione Veneto per gli adempimenti di competenza — per il trasferimento al comune di Venezia dell'immobile di cui trattasi, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Al riguardo si precisa che i locali utilizzati per attività sanitaria sono stati, a suo tempo, concessi in comodato alla locale unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 411 del 1980, mentre per la porzione di immobile adibita a civile abitazione, questa Amministrazione, attese le difficoltà incontrate nell'amministrare le unità abitative, ha ritenuto opportuno affidarne la gestione al comune di Venezia, per altro, destinatario dei beni stessi.

Alla luce di quanto surriferito appare, quindi, evidente che la normativa vigente non consente che gli appartamenti di cui trattasi, adibiti ad uso di civile abitazione, possano essere acquisiti al patrimonio di questo Ministero.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

numerose USL delle Marche si sono trasformate in centri di clientelismo, di nepotismo e di attività malavitose;

la legge dello Stato e della regione Marche sono continuamente violate tra la indifferenza degli organi di controllo e dell'autorità giudiziaria come dimostra la non utilizzazione dei laboratori privati di analisi;

il recente scandalo scoppiato nelle USL di Tolentino e di Macerata, che ha vi-

sto coinvolte ben 52 persone per truffa ai dann i delo Stato, ha lasciato attonite e seriamente preoccupate le popolazioni che no si sentonopiù tutelate nella loro salute;

di fronte all'inefficienza, all'insufficienza ed al degrado dei servizi sanitari ed al dilagare dell'associazione per delinquere nelle USL, il Ministro della sanità non ha ritenuto opportuno intervenire nonostante le sollecitazioni da più parti rivolte per sciogliere i comitati di gestione e commissariare le USL;

dinnanzi al diffondersi dello sperpero del denaro pubblico il Ministro del tesoro non può restare assente, ma deve intervenire perché è nelle sue prerogative —

se non ritiene doveroso, necessario ed urgente inviare Ispettori del tesoro in tutte le 24 USL delle Marche, regione meno contaminata dalla corruzione, il che servirebbe a dimostrare che la riforma, per come è stata concepita e per come viene gestita, è fallita, che non si può più consentire che le risorse finanziarie della collettività siano dissipate, che la situazione va immediatamente azzerata e che bisogna provvedere per assicurare un nuovo ed efficiente servizio sanitario. (4-05438)

RISPOSTA. — *I servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato hanno già effettuato verifiche amministrativo-contabili in sei delle 24 unità sanitarie marchigiane e, precisamente, alle unità sanitarie locali n. 24 di Ascoli Piceno, n. 2 di Macerata Feltria (Pesaro), n. 11 di Fabriano, n. 12 di Ancona, n. 22 di San Benedetto del Tronto e n. 15 di Macerata.*

La relazione ispettiva concernente la verifica svolta presso la unità sanitaria locale n. 24 di Ascoli Piceno è stata rimessa alle amministrazioni interessate, per la regolarizzazione della relativa gestione, mentre sono in via di completamento gli adempimenti occorrenti per la redazione e la trasmissione alle amministrazioni competenti delle relazioni afferenti le verifiche effettuate presso le altre unità sanitarie locali marchigiane.

Si precisa, inoltre, che il numero delle verifiche amministrativo-contabili svolte dai servizi ispettivi di finanza presso le unità sanitarie locali della regione Marche risulta, in percentuale, superiore a quello delle verifiche espletate alle unità sanitarie locali operanti nelle altre regioni.

Si assicura, comunque, che questa Amministrazione, compatibilmente con la disponibilità dei dirigenti dei servizi ispettivi, impegnati in numerose verifiche presso le unità sanitarie locali di altre regioni, nonchè presso enti pubblici ed amministrazioni statali, provvederà ad incrementare, per quanto possibile, le indagini presso le UU SSLL delle Marche.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

tra le leggi che prevedono agevolazioni nel settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi la n. 815 del 27 novembre 1980 (credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi), stanziava, appunto, contributi in conto interessi, per l'acquisto ed il rinnovo del parco degli autoveicoli industriali, per 150 miliardi di lire per il triennio 1981-1983;

dopo un iniziale momento di euforia, che aveva visto piovere a decine le richieste di finanziamento, è arrivata a ciel sereno una sentenza di inapplicabilità da parte della CEE per contrasto con le norme di concorrenza. Gli autotrasportatori italiani, secondo questa tesi della CEE, sarebbero stati tropop avvantaggiati rispetto ai loro concorrenti europei da parte di una legge che cncedeva contributi fino al 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 60 per cento per quelle con sede nei territori del Mezzogiorno e fino al 75 per cento per le imprese, operanti

sempre nel Mezzogiorno, associate in forma di cooperative o consorzi;

tenuto conto che:

la predetta legge è finalizzata all'agevolazione ed alla realizzazione di:

a) rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione con esclusivo riferimento ai trasporti specifici in conto terzi;

b) sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi;

c) sviluppo del trasporto combinato;

d) investimenti immobiliari da realizzarsi all'interno dei centri intermodulari di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di trasporto;

l'applicazione della predetta sentenza impedendo il raggiungimento di tali finalità arreca danno grave ad un comparto proteso, oltre che alla realizzazione delle specifiche finalità mercantili, all'azione di maggiore di maggiore integrazione comunitaria —

se non ritengano, con ogni urgenza, di dover intervenire presso le opportune sedi della CEE rappresentando che la sentenza di che trattasi, impedendo l'applicazione della legge oltre a vanificare gli effetti di uno degli strumenti integrativi della Comunità, arreca particolari e gravi danni al Mezzogiorno (area che in tutti i documenti della Comunità si conclamava di voler privilegiare), bloccando anche la possibilità della creazione di nuovi posti di lavoro» (4-04023)

RISPOSTA. — *La decisione del 20 luglio 1983 — destinataria l'Italia — di soppressione del regime di aiuti istituito con la legge 27 novembre 1980, n. 815 a favore dell'autotrasporto merci per conto terzi, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 93 del trattato di Roma, della commissione CEE per dichiarata incompatibilità con il Mercato comune a norme dell'articolo 92 dello stesso trattato. Tale decisione è stata preannunciata il 30 giugno 1981 con la richiesta, portata a conoscenza delle associazioni di categoria, di sospensione della legge.*

Al fine di modificare gli orientamenti della commissione, la rappresentanza italiana a Bruxelles ha presentato nell'ottobre 1981 le osservazioni del Governo Italiano e il 15 ottobre 1982 si è riunita una commissione bilaterale, con la partecipazione di funzionari del Ministero dei trasporti, per ricercare una soluzione positiva della vertanza.

Di fronte all'atteggiamento negativo della commissione nei confronti della legge n. 815 e dopo aver esperito tutte le possibilità previste dal trattato per ottenere un giudizio di compatibilità della legge medesima con le regole di concorrenza, il Governo italiano ha preferito rinunciare alla applicazione della legge senza per altro abrogarla formalmente. In tal modo è stato possibile trasferire i finanziamenti accantonati a titolo della legge n. 815 su un nuovo disegno di legge — già approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Camere — contenente misure urgenti a favore dell'autotrasporto di merci, il cui testo, modificato rispetto al testo della legge n. 815, è stato già comunicato alla commissione CEE al fine di prevenire eventuali contestazioni successive.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere che cosa osti alla compiuta definizione della pratica relativa al dipendente del comune di Piacenza, Borlenghi Renzo, nato il 19 luglio 1932, in merito alla ricongiunzione contributiva di cui alla legge n. 29 del 1979 e al riscatto del suo periodo di servizio militare. La domanda dall'interessato è stata presentata sin dal dicembre 1979 ma la pratica presso la direzione generelae delgi istituti di previdenza CPDEL ancora non è stata definita, a tutt'oggi. (4-02999)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione con decreto del 18 aprile 1984, n. 118204 in*

accoglimento della domanda prodotta dal signor Renzo Borlenghi il 27 dicembre 1979, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 ai fini di pensione di anni 2, mesi 6 e giorni 7 previo pagamento del contributo di lire 602.070 in unica soluzione oppure di lire 11.380 mensili per cinque anni nel caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 28 aprile 1984, n. 207870/2948594, diretta per conoscenza al comune di Piacenza ove il medesimo presta tuttora servizio.

Quest'Amministrazione, inoltre, in accoglimento della domanda prodotta in data 27 dicembre 1979, ha concesso all'interessato il riscatto del servizio militare dal 3 novembre 1953 al 21 febbraio 1955, per complessivi anni 1, mesi 3 e giorni 19, previo pagamento di lire 1.064.395 in unica soluzione oppure di lire 31.930 mensili per 3 anni, nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto concessivo del riscatto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato spedito all'interessato per la accettazione in data 13 giugno 1984.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la definizione della pratica per la corresponsione definitiva della pensione di Natali Laila, nata a Molinella (Bologna) e residente a Budrio (Bologna). Il numero di posizione della pratica CPDEL è 7061043. (4-04791)

RISPOSTA. — *La signora Laila Natali con la valutazione a mezzo di ricongiunzione* ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979, per la quale ha prodotto domanda in data 16 maggio 1979, di anni 7 e mesi 3 matura, naturalmente, una pensione notevolmente superiore a quella cui avrebbe diritto con il solo servizio riguardato da iscrizione CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali).*

Pertanto quest'Amministrazione con nota del 6 agosto 1984, n. 7061043 diretta all'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna, nel comunicare all'interessata di aver dato corso alla ricongiunzione richiesta, precisando altresì l'importo stesso della pensione così maturata, ha reso noto l'importo del contributo, ammontante a lire 307.770, con le relative modalità di pagamento.

Si assicura, comunque, che quest'Amministrazione, appena in possesso della dichiarazione dell'interessata, con l'accettazione del suddetto contributo per la ricongiunzione dei servizi e le relative modalità di pagamento, potrà ultimare gli atti di conferimento e di pagamento della pensione da inviare, rispettivamente, al comune di Budrio ed alla direzione provinciale del Tesoro di Bologna.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

TOMA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Compartimento di Bari delle Ferrovie dello Stato ha formulato gli orari di partenza e di arrivo lungo la linea ferroviaria Bari-Lecce e viceversa, con un aumento dei tempi di percorrenza di circa 30 minuti;

tale aumento dei tempi di percorrenza è stato giustificato con la necessità di tenere conto dell'inizio dei lavori del raddoppio del binario Bari-Lecce;

di fatto, però, già a gennaio di quest'anno l'Unità Speciale pugliese, organo del Ministero dei Trasporti, era a conoscenza che i lavori per il doppio bibario non sarebbero iniziati prima di ottobre;

l'episodio evidenzia un sempre maggiore scolamento tra Unità Speciale ed Ufficio Movimento, le cui conseguenze sono pagate dagli utenti, con danni rilevanti particolarmente verso i turisti che in questa stagione sono numerosi nel Salento;

i passeggeri provenienti da Bari (o che partono verso Bari) arrivati a Lecce

non trovano, se non dopo attese di ore, le coincidenze della FFSSEE, costretta ad adeguarsi agli orari delle Ferrovie dello Stato;

quali interventi immediati si intendono adottare per il ripristino degli orari, rapportandoli alla reali produttività della linea Bari-Lecce, subordinando eventuali rallentamenti all'inizio effettivo dei lavori per il doppio binario;

come si intende intervenire anche per i nodi di Francavilla e Taranto che presentano analoghi problemi. (4-05059)

RISPOSTA. — *La ristrutturazione dell'orario entrato in vigore il 3 giugno 1984, fu attuata prevedendo la necessità di istituire rallentamenti per la ocntemporanea esecuzione dei lavori di raddoppio e di altri di manutenzione straordinaria rivolti a garantire la sicurezza dell'esercizio sulla linea esistente.*

In particolare furono calcolati quattordici minuti di ritardo per i lavori di raddoppio ed otto minuti per quelli di manutenzione straordinaria. Tenuto conto dei tempi di incrocio, si è pervenuti alle definizioni delle maggiori percorrenze che, sulla base di una dettagliata quantificazione rispetto al precedente orario dei treni a lungo percorso, risultano, in media, di sedici minuti, per i treni diretti a Lecce, con un minimo di dieci minuti ed un massimo di ventidue minuti, e di dicassette minuti per i treni provenienti da Lecce, con un minimo di sei minuti ed un massimo di ventinove minuti.

I lavori di manutenzione straordinaria alla linea esistente sono regolarmente iniziati. Attualmente si sta procedendo al rafforzamento di alcuni ponticelli.

*Per i lavori attinenti al raddoppio, invece, si è dovuto registrare un rallentamento nell'*iter *procedurale per l'inizio delle esecuzioni, dovuto al ritardo con il quale alcuni enti locali hanno espresso il loro parere in merito alla progettazione.*

*Si fa presente, al riguardo, che il raddoppio in questione viene eseguito in regime di concessione di prestazioni integrate, regolate da una convenzione alla quale è allegato un programma temporale che vincola il concessionario al rispetto di termini prefissati per tutte le attività dipendenti dal suo operato. È escluso, ovviamente, da tale vincolo l'*iter *procedurale per il rilascio dei pareri degli enti pubblici, per il quale il programma stesso prevede tempi dedotti da precedenti esperienze.*

Tenuto conto di tali tempi, di quelli vincolanti per le varie fasi della progettazione e riducendo in parte quelli previsti a carico dell'azienda ferroviaria per l'approvazione della progettazione stessa, nel febbraio 1984 , e quindi in tempo utile per apportare modifiche all'orario, si pervenne alla conclusione di poter dare inizio ai lavori nella seconda decade del mese di luglio 1984.

Nel pervenire a tale conclusione fu considerato che le amministrazioni comunali interessate dal raddoppio avevano già espresso parere favorevole sui progetti di massima trasmessi dalle Ferrovie dello Stato pertanto, non sarebbe stato ragionevole prevedere ritardi nella conferma di tali pareri sui progetti definitivi, inviati alla stesse nel mese di febbraio 1984.

All'atto pratico, invece, non tutte le amministrazioni comunali si sono pronunziate nei tempi previsti, nonostante i ripetuti solleciti formulati in varie riunioni. In particolare, il comune di Bari ha deliberato favorevolmente solo in data 19 luglio 1984. I comuni di Brindisi e di Monopoli hanno espresso parere favorevole rispettivamente alle date del 14 luglio 1984 e del 16 luglio 1984, subordinando, inoltre, il loro parere ad alcune richieste, non avanzate in fase di esame del progetto di massima.

Tali richieste sono compatibili con le esigenze dell'esercizio ferroviario e saranno perciò accolte; però richiedono la rielaborazione di alcuni grafici di progetto con conseguenti ulteriori ritardi.

Analogamente il comune di Fasano ha proposto, in data 9 giugno 1984, modifiche che hanno richiesto il riesame del progetto da parte della sovrintendenza archeologica della Puglia. Tale riesame è avvenuto in tempi brevissimi e si è concluso positivamente. Anche in questo caso si sono avuti

ritardi per le necessità di rielaborare i progetti già approntati.

Il comune di Mola, infine, con delibera in data 19 luglio 1984, ha formulato richieste che stravolgono in modo sostanziale il progetto di massima sul quale il comune stesso si era già pronunciato favorevolmente. Tali richieste, per altro, attengono in parte a modifiche inaccettabili per l'esercizio ferroviario, per cui sarà necessario concordare con il comune stesso, di intesa con la Regione, nuove soluzioni che consentano di conciliare le esigenze ferroviarie con quelle locali.

Per quanto sopra esposto, sono venuti a determinarsi ritardi che non hanno consentito di iniziare i lavori nei tempi programmati.

Attualmente, dopo i pareri urbanistici espressi nel luglio 1984, è possibile recupereare in parte tali ritardi, stralciando le sole opere per le quali è in corso la rielaborazione dei singoli progetti ed approntando per le restanti un atto integrativo che consenta di dare corso alla esecuzione di una prima fase dei lavori il cui inizio è previsto entro il novembre 1984.

Quanto alle coincidenza fra i treni delle ferovie del sud-est, e quelle della rete delle ferrovie dello stato si precisa che già nel febbraio 1984 sono intervenuti i necessari contatti fra le due aziende per l'adozione dei relativi provvedimenti che, successivamente, sono stati adottati in relazione a specifiche valutazione delle proprie esigenze.

Si deve, poi, far presente che l'auspicato ripristino degli orari precedenti, non risulta possibile in quanto, come detto sopra, si prevede di iniziare il lavori di raddoppio nel mese di novembre 1984 e, considerato che in tale epoca saranno ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria la struttura programmata deve essere mantenuta anche per il periodo invernale.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza che in Danimarca la polizia, alla ricerca di un ignoto criminale descritto da testimoni "basso, scuro e probabilmente straniero" stia convocando tutti i cittadini italiani abitanti ad Amager, quartiere della capitale, per prenderne le impronte digitali.

I nostri connazionali sono giustamente indignati di questa procedura inusitata, e si sentono ben poco tranquilli anche in considerazione del clima generale in Danimarca contro gli stranieri, manifestatosi sempre più violentemente di pari passo con l'aumento del tasso di disoccupazione fra i lavoratori danesi.

Il fatto ha provocato grande scandalo ed è stato denunciato da tutta la stampa locale e in particolare dal più importante quotidiano danese, il *Politiken*, che gli ha dedicato ampio spazio con articoli datati 20 e 22 giugno 1984.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali interventi siano stati fatti o quali passi si intendano adottare affinchè si metta fine a questa autentica criminalizzazione della nostra collettività e per salvagurdare la dignità e il buon nome degli italiani all'estero. (4-04964)

RISPOSTA. — *Risulta che all'alba del 20 maggio 1984 un individuo ha ucciso a colpi di pistola due ragazzi sulla spiaggia del quartiere di Amager, mentre un terzo ragazzo è stato ferito lievemente.*

Per la polizia rivestono particolare importanza le impronte rilevate su un coltello usato dall'assassino, prima di commettere il duplice omicidio, per tagliare la ruota di una bicicletta appartenente ad una delle vittime.

Secondo il racconto del ragazzo sopravvissuto, confermato da altri testimoni, l'omicida sarebbe un uomo di età tra i 30 e i 40 anni, di altezza compresa tra metri 1,70 e 1,80, di corporatura robusta, capelli e baffi scuri, in grado di parlare il danese in maniera sgrammaticata e con un marcato accento straniero. Basandosi su queste caratteristiche, la polizia ha inviato agli stranieri di tutte le nazionalità residenti nel quartiere di Amager circa 2.500 lettere di invito a collaborare nelle indagini fornendo ogni utile indicazione. Secondo informazioni assunte presso le locali autorità di poli-

zia si sono presentati circa 2.200 destinatari delle comunicazioni, appartenenti a oltre dieci nazionalità, tra cui circa 200 italiani.

Le domande loro rivolte hanno riguardato i movimenti nelle ore precedenti e seguenti quella dell'omicidio, la familiarità con l'uso delle armi e le conoscenze personali. A tutti è stato richiesto il rilascio delle impronte digitali con la precisazione che non esisteva alcun obbligo a sottoporsi a tale prova.

Inoltre è stato richiesto ai convenuti di indicare se preferivano, al termine delle indagini, la resituzione o la distruzione del cartoncino su cui erano riportate le impronte. Cinque persone si sono rifiutate di fornire le impronte. Sono stati inoltre interrogati dalle autorità di polizia circa un migliaio di cittadini danesi.

La polizia danese ha fermato il 24 luglio 1984, all'aeroporto della capitale, il cittadino jugoslavo Naum Conevski, sospetto autore dell'assassinio.

I metodi seguiti nelle indagini hanno provocato in Danimarca diverse interrogazioni parlamentari e formato oggetto di numerosi articoli da parte della stampa, che ha messo in rilievo, come già avvenuto in precedenti simili occasioni, il pericolo che la raccolta delle impronte digitali possa essere usata per schedare gli stranieri residenti.

Il ministro della giustizia danese ha illustrato presso la commissione dei diritti del parlamento l'indirizzo seguito nelle indagini dalle autorità di polizia ed ha specificato che gli interrogatori si sono svolti in conformità alle norme di procedura penale che tutelano la volontarietà delle dichiarazioni rese da persone convocate dalla polizia.

Sul problema relativo alle impronte, il ministro stesso ha assicurato che esse sono state prese con il consenso degli interessati e che saranno distrutte al più tardi alla conclusione del caso. La loro restituzione, ovvero il loro successivo invio, sono garantiti a quanti ne facciano richiesta.

La nostra ambasciata in Copenaghen ha fornito indicazioni ai connazionali che si sono rivolti ad essa per sapere come comportarsi nei confronti delle autorità locali. È stato loro consigliato di collaborare con la polizia fornendo eventuali informazioni utili in loro possesso. È stato loro consigliato di collaborare con la polizia fornendo eventuali informazioni utili in loro possesso: È stata inoltre sottolineata l'inesistenza di un obbligo a sottoporsi al rilascio delle impronte digitali. I connazionali sono stati anche invitati a segnalare casi di pressioni o trattamenti discriminatori.

Avendo la predetta ambasciata confermato che, da parte della polizia danese, non sono stati adottati trattamenti discriminatori nei confronti di cittadini di nazionalità italiana, non si è valutata l'opportunità di avanzare formali proteste presso le autorità centrali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

VALENSISE, ALOI, POLI BORTONE, RALLO, MUSCARDINI PALLI, MAZZONE E DEL DONNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere se sia stata considerata o posta llo studio la utilizzazione della struttura ospedaliera esistente a Girifalco, come sede della facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro, secondo la proposta di ambienti politici,culturali e studenteschi della Calabria che vedono nella detta prospettata utilizzazione la possibilito di un insiediamento di studio in condizioni di grande agibilità, essendo la struttura in grado di accogliere la intera facoltà con tutti i servizi nel complesso idoneo ad ospitare almeno 650 degenti, riscattando nel contempo un complesso edilizio attualmente abbandonato, la cui utilizzazione nel senso indicato sarebbe positiva per l'intera zona e darebbe il dovuto respiro alla città di Catanzaro, contribuendo alla valorizzazione delle incantevoli zone immediatamente adiacenti. (4-02416)

RISPOSTA. — *Non risulta che il problema dell'utilizzazione delle strutture ospedaliere di Girifalco da parte della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Ateneo di Catan-*

zaro, sia stato posto alla attenzione dell'ateneo.

L'impostazione che è risultata comune alla regione e alla università (che in merito ha recepito valutazioni date dalla facoltà di medicina) è stata quella di trovare entro l'ambito urbano di Catanzaro sedi idonee. Ciò per comprensibili motivi logistici relativi all'opportunità di concentrare entro aree facilmente accessibili tra loro didattica e corsi legati alla sperimentazione in ospedale.

Regione Calabria e Ateneo hanno sottoscritto in tal senso una convenzione regolata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 839, nella quale sono assegnate parti di tre strutture in Catanzaro della USL (unità sanitaria locale) n. 18. È seguita, sempre ai sensi della legge n. 839, convenzione fra USL e Ateneo: tale convenzione è in fase attuativa. Nuovi e diversi orientamenti dovrebbero portare a varianti delle convenzioni citate.

In ogni caso ogni decisione, in proposito, spetta alle autorità accademiche e agli enti interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

VIRGILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — considerato che:

l'insegnante elementare di ruolo presso la scuola «Crispi» di Trento, Biasioni Luigina, ha presentato domanda di riconoscimento della infermità contratta a seguito di incidente in data 6 marzo 1982 e 29 settembre 1983 come «dipendente da causa di servizio» a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 10923;

tale infermità è stata diagnosticata dalla Commissione medica presso l'ospedale militare di Bolzano in data 2 febbraio 1984 come «lomboartrosi con distacco corticale dell'apofisi spinosa della IV vertebra lombare»;

Il Provveditorato agli studi di Trento «ritiene sufficientemente provata dall'autorità scolastica territoriale e da testimonianza varie la realtà del fatto denunciato» —

se non ritenga doveroso e corretta, allo stato dei fatti accaduti e degli atti prodotti, riconoscere all'insegnante Biasioni la infermità fisica contratta per causa di servizio. (4-05072)

RISPOSTA. — *L'insegnante Luigina Biasioni con istanza del 18 novembre 1983 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità: lomboartrosi con distacco corticale dell'apofisi spinale della quarta vertebra lombare.*

In data 2 febbraio 1984 l'insegnante è stata sottoposta a visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Bolzano, la commissione medica ha riscontrato l'infermità di cui sopra ma ha giudicato la medesima non dipendente da causa di servizio, ritenendo gli eventi di servizo di lieve spessore concausale nel determinismo dell'infermità.

Attualmente la pratica in questione è in corso di istruttoria, la stessa sarà quindi sottoposta al parere del consiglio di Amministrazione e successivamente a quello del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Soltanto dopo aver acquisito detti prescritti pareri questa Amministrazione potrà emettere il relativo decreto.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO